

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO **2010**


MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica
S.p.A. nella seduta del 16 dicembre 2010

Disponibile su intranet aziendale:
<http://intranet.finmeccanica.it>
(Circolari e Modelli)

e su internet al sito:
<http://www.finmeccanica.it>
(Investor Relations: Corporate Governance)



INDICE

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE	7
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	7
1.2	Sanzioni	12
1.3	Delitti tentati e delitti commessi all'estero	13
1.4	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	14
1.5	Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	14
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	16
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI FINMECCANICA S.p.A.	18
3.1	Obiettivi e mission aziendale	18
3.2	Modello di Governance	18
3.3	Assetto organizzativo	AD USO INTERNO
3.4	Motivazioni di Finmeccanica S.p.A. nell'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/01	21
3.4.1	Finalità del Modello	22
3.4.2	Il processo di predisposizione del Modello	23
3.5	Struttura del Documento	28
3.6	Adozione e Gestione del Modello nel Gruppo Finmeccanica	28
3.7	Elementi del Modello	29
3.8	Modifiche ed integrazioni del Modello	33
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	34
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	34
4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	37
4.3	Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	39
4.4	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	40
4.4.1	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	40
4.4.2	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	40
4.4.3	Singole operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili Interni e Schede di Evidenza	41
4.4.4	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.	42
5.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	43
5.1	Formazione del personale	43
5.2	Informativa a collaboratori esterni e partners	44
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	45
6.1	Principi generali	45
6.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	45
6.2.1	Impiegati e Quadri	45
6.2.2	Dirigenti	46
6.3	Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	47

6.4	Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni	47
6.5	Procedimento di applicazione delle sanzioni	48
6.5.1	Il Procedimento disciplinare nei confronti degli amministratori e dei sindaci	48
6.5.2	Il Procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti	49
6.5.3	Il Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti	50
6.5.4	Il Procedimento nei confronti dei terzi destinatari del modello	51
7.	ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	52

PARTE SPECIALE "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 23, 24, 25 e 25-novies del Decreto e 10, co. 9, Legge 16.03.2006)	55
A.2	AREE A RISCHIO	AD USO INTERNO
A.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	61
A.4	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	67
A.4.1	Singole operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili Interni e Schede di Evidenza	67
A.4.2	Istruzioni e verifiche dell'O.d.V.	68

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

B.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI SOCIETARI (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto, art. 187-quinquies TUF)	71
B.2	AREE A RISCHIO	AD USO INTERNO
B.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	82
B.4	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI	85
B.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.	91

PARTE SPECIALE "C"

Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

C.1	PREMESSA	93
C.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	93
C.3	I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN FINMECCANICA S.p.A.	AD USO INTERNO
C.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	95
C.4.1	Il sistema organizzativo	95
C.4.2	La formazione, la comunicazione e l'addestramento	102
C.5	I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	103

C.5.1	Protocolli procedurali	106
C.6	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'O.d.V.	109

PARTE SPECIALE “D”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

D.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto)	113
D.1.1	Premessa	113
D.1.2	Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	113
D.2	AREE A RISCHIO	AD USO INTERNO
D.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO	118
D.4	I COMPITI DELL'O.d.V.	119

PARTE SPECIALE “E”

Reati informatici e trattamento illecito di dati

E.1	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)	121
E.2	AREE A RISCHIO	AD USO INTERNO
E.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	124
E.4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.	127

PARTE SPECIALE “F”

Reati associativi

F.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI ASSOCIATIVI (artt. 24-ter del decreto e 10 Legge 146/2006)	129
F.2	AREE A RISCHIO	AD USO INTERNO
F.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	131
F.4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.	138

ALLEGATI

I	CODICE ETICO	141
II	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FINMECCANICA S.p.A.	AD USO INTERNO
III	ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DI DELEGHE	AD USO INTERNO
IV	SCHEDA DI EVIDENZA: INCONTRI CON ESPONENTI E/O RAPPRESENTANTI DELLE PRAA.	161
V	ELENCO PERSONE RILEVANTI AI SENSI DEL CODICE DI “INTERNAL DEALING”	AD USO INTERNO
VI	FRAMEWORK NORMATIVO DI FINMECCANICA S.p.A.	AD USO INTERNO
VII	CLAUSOLA CONTRATTUALE	167
VIII	STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI SENSI DEI D.M. 21/11/2001 E D.M. 23/01/2002	168

1 | IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di “responsabilità amministrativa”, a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; corruzione e concussione);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- iii) delitti di criminalità organizzata;
- iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- v) delitti contro l'industria e il commercio;

- vi) reati societari;
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- viii) delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù;
- ix) reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* e conflitto di interessi;
- x) reati transnazionali;
- xi) reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 583-bis c.p.);
- xii) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co 3 c.p.);
- xiii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.);
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

8 |

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che l'attività svolta da Finmeccanica S.p.A. sia particolarmente esposta al rischio di commissione degli illeciti riportati sub i), ii) iii), vi), ix), x), xii), xiii), xiv) e xv) in relazione ai quali si è pertanto proceduto ad un'analisi più dettagliata nelle Parte Speciali del Modello.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, la Società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, al riguardo, i principi espressi nel vigente Codice Etico, oltre che a quanto dettagliato nell'allegato 6 e alle procedure dettate con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**. La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione, introducendo, quali presupposto della responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di **strumenti o segni di riconoscimento** di cui agli artt. 473 (*contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*) e 474 (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) c.p.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel corpo del Decreto l'art. 25-bis.1 che prevede la responsabilità degli Enti in relazione ai **Delitti contro l'industria e il commercio** previsti dagli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.

In seguito, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l'intera materia della revisione legale, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), fattispecie sostituita dall'art. 27 del medesimo D.Lgs., modificando nel contempo le disposizioni degli artt. 2625 (Impedito controllo) e 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) c.c.

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**.

Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l'art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei **delitti contro la personalità individuale**, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Le Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-sexies, che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. **reati di "market abuse"** e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187-quinquies TUF una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-ter in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25-quater la nuova fattispecie di **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale** adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);

- traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).

La Legge in esame contemplava altresì la responsabilità degli enti con riguardo a reati concernenti il riciclaggio, purché commessi in via transnazionale: l'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies, ha abrogato tale previsione.

L'art. 3 della medesima legge considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

11

L'art. 9 della Legge 123/07 sul riordino della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di **omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi in violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche**, prevedendo l'introduzione dell'art. 25-septies nel corpo del Decreto.

L'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio, ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies), per i quali era in precedenza prevista la punibilità soltanto nell'ipotesi in cui sussistessero le condizioni poste dall'art. 3, Legge 146 del 2006, ossia si trattasse di reato transnazionale.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha successivamente previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** indicati dall'art. 24-bis, ovvero:

- a) reati che comportano un **"danneggiamento informatico"** (art. 24-bis, co. 1);
- b) reati derivanti dalla **detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico** (art. 24-bis, co. 2);
- c) reati relativi al **falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale** (art. 24-bis, co. 3).

Con Legge 15 luglio 2009, n. 94, è stato aggiunto al Decreto l'art. 24-ter, che sancisce la responsabilità degli Enti anche in relazione ai **Delitti di criminalità organizzata**, con particolare riferimento alle fattispecie di:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- d) sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
- e) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. (c.d. metodo mafioso);
- f) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. n. 309/1990);
- g) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5, c.p.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel Decreto l'art. 25-*novies* ai sensi del quale costituiscono oggi presupposto della responsabilità degli Enti anche i **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, quali, più in particolare, quelli previsti dagli artt. 171, co. 1, lett. *a-bis*) e 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Infine, la Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto un nuovo art. 25-*novies* che sancisce la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo del Decreto.

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero

- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente

verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" (Direttive, Procedure, Policies, Linee Guida e in generale il corpo normativo prodotto dalla società così come dettagliato nell'allegato n°6) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

15

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2 | LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'“Appendice integrativa in tema di reati societari” (di seguito le “Linee Guida”) e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dell'O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'O.d.V., anche su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi, soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;

- sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento del Modello, delle risorse allocate presso analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
- i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una determinata società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3 | ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI FINMECCANICA S.p.A.

3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Finmeccanica S.p.A., quale *holding* di indirizzo e controllo industriale e strategico del Gruppo Finmeccanica, coordina le attività delle imprese del Gruppo con l'obiettivo di mantenere e rafforzare il ruolo di leader industriale internazionale nel campo dell'alta tecnologia, sviluppando un portafoglio sinergico e integrato di attività focalizzate prioritariamente nell'Aerospazio, Elicotteristica, Elettronica, Difesa e Sicurezza, attraverso cui soddisfare efficacemente le esigenze della clientela, partecipare allo sviluppo di programmi europei e internazionali e competere selettivamente sul mercato globale.

Il Gruppo opera attualmente anche nei settori Energia, Trasporti e Information Technology. Finmeccanica persegue la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e puntando a rafforzare le competenze nei diversi settori di *business*.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La *corporate governance* di Finmeccanica, basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di emittenti quotati ed è così articolata:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene il 30,2% circa del capitale della Società e la sua partecipazione, ai sensi del D.P.C.M. del 28 settembre 1999 come peraltro confermato dall'art. 59 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, non può scendere al di sotto della soglia minima del 30% del capitale sociale;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea. Il Consiglio è composto da 12 Amministratori, di cui 11 non esecutivi e dal Presidente e Amministratore Delegato, tutti "indipendenti", con la sola eccezione di un amministratore, in virtù del suo rapporto di lavoro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene una partecipazione pari al 30,2% circa del capitale sociale. Del C.d.A. fa altresì parte un amministratore senza diritto di voto nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive;

COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite

alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;

SOCIETÀ DI REVISIONE, incaricata dall'Assemblea degli Azionisti dell'attività di revisione contabile. Tale attività viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale.

In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati istituiti i seguenti Comitati:

- a) **Comitato per il Controllo Interno;**
- b) **Comitato per la Remunerazione;**
- c) **Comitato per le Strategie.**

a) Comitato per il Controllo Interno

La principale attività del Comitato, composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti, consiste nell'assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, nell'individuazione dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, nella valutazione – almeno annuale – dell'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

Il Comitato è dotato di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio nel perseguimento delle sue responsabilità di sorveglianza.

In particolare, al Comitato spetta il compito di:

- valutare, unitamente al dirigente proposto dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprimere pareri su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esaminare il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte;
- riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione delle riunioni di approvazione del progetto bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- svolgere gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

b) Comitato per la Remunerazione

Il Comitato, composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi, ha il compito di:

- determinare il trattamento economico e normativo del Presidente e Amministratore Delegato della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., nell'ambito e nei limiti della disciplina del rapporto di lavoro con la Società;
- valutare le proposte del Presidente e Amministratore Delegato della Società relative ai criteri generali di remunerazione e d'incentivazione, nonché dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, delle risorse chiave del Gruppo e degli Amministratori di Società del Gruppo muniti di poteri;
- assistere il vertice aziendale della Società nella definizione delle migliori politiche di

gestione delle risorse manageriali del Gruppo;

- valutare le proposte del Vertice aziendale per l'introduzione o modificazione di piani d'incentivazione azionari o di assegnazione di azioni ad Amministratori e Dirigenti della Società e delle Società del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- svolgere le funzioni allo stesso riservate per la gestione del Piano di incentivazione a lungo termine, così come previsto dal relativo Regolamento.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può avvalersi di consulenti esterni a spese della Società.

c) Comitato per le Strategie.

A tale Comitato è attribuito il compito di vagliare preliminarmente le opzioni strategiche per la valorizzazione del Gruppo e dei relativi piani di *business*, predisposti dal Presidente e Amministratore Delegato, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

d) Senior Defence Advisory Committee (SDAC).

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di acquisire il supporto organico di esperti e personalità legate al settore dell'aerospazio e difesa a livello internazionale, a beneficio del Vertice Aziendale e del Consiglio stesso, nella definizione e valutazione delle strategie di settore ha inoltre deliberato la costituzione del **Senior Defence Advisory Committee (SDAC)**.

Il Presidente e Amministratore Delegato è inoltre coadiuvato da una struttura manageriale focalizzata su specifiche aree di *business* con elevate professionalità e coordinate a livello di Corporate dal Direttore Generale, dal Condirettore Generale e dal Direttore Centrale Relazioni Esterne i quali, insieme allo stesso Presidente e Amministratore Delegato, costituiscono il **Comitato di Direzione**.

Nell'ambito del Sistema di *governance* societaria, si segnala inoltre quanto segue:

1) **l'Amministratore Esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno** è il Presidente e Amministratore Delegato, il quale dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno. In tale veste, il Presidente e Amministratore Delegato, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno e del Preposto al Controllo interno:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di *compliance*), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, sottoponendoli periodicamente all'esame del Consiglio;
- prove alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- propone al Consiglio la nomina, quale Preposto al Controllo Interno, del Direttore Audit.

2) Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Presidente ed Amministratore Delegato in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio, ha provveduto alla nomina del **Lead Independent Director**, con il compito di guidare e coordinare le istanze ed i contributi degli Amministratori non esecutivi ed in particolare:

- collaborare con il Presidente e Amministratore Delegato al fine di garantire che gli

- Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi;
- convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento del Consiglio od alla gestione sociale;
- facilitare il processo di valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Presidente e Amministratore Delegato nella definizione del calendario annuale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- segnalare al Presidente e Amministratore Delegato eventuali argomenti da sottoporre all'esame ed alle valutazioni dell'organo consiliare.

In sintesi, oltre a quanto rappresentato in precedenza in termini di *governance* societaria, il Sistema di Controllo Interno di Finmeccanica S.p.A., per i cui elementi di dettaglio si rinvia alla Relazione di Corporate Governance, è composto da:

- Comitato per il Controllo Interno;
- Preposto al Controllo Interno;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

AD USO INTERNO

3.4 MOTIVAZIONI DI FINMECCANICA S.P.A. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Finmeccanica S.p.A., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Finmeccanica.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Direttori centrali, i Direttori ed i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, nella gestione delle attività

interne ed esterne;

- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Finmeccanica S.p.A. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Etico stesso;
 - il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Finmeccanica S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Finmeccanica S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Finmeccanica S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi

etici cui Finmeccanica S.p.A. intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;

- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Finmeccanica S.p.A., in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto, in cui è parte attiva e propositiva l'O.d.V., finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1) Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), l'invio di un formulario e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 81/08, tenendo altresì in considerazione le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28.9.2001.

2) Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Finmeccanica S.p.A. ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto in documenti denominati "Aggiornamento della mappatura delle aree a rischio ex D.Lgs. 231/01", "Progetto *Market Abuse*", nonché dalle più recenti analisi "Assessment sicurezza e salute sul lavoro" relativamente all'art. 25-septies, "Assessment Criminalità Informatica" relativamente all'art. 24-bis, "Progetto 231 - 25-octies" relativamente all'art. 25-octies, in cui è rappresentata l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale.

3) “As-is analysis”

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l’analisi della documentazione da esse fornita.

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi in esame deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del D.Lgs. n. 81/08 e delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28.9.2001.

La normativa antinfortunistica, infatti, oltre a delineare i rischi potenzialmente rilevanti, tratteggia altresì un complesso di adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto a conformarsi. La concreta adozione ed attuazione di detto sistema di presidi è stata, ai fini del presente Modello, integrata al fine di minimizzare il rischio di realizzazione di una condotta integrante gli estremi dei reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

4) “Gap analysis”

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

5) Predisposizione del Modello

Con l’emanazione del Decreto, Finmeccanica S.p.A. ha adottato il Codice Etico (27 marzo 2003) ed il Modello Organizzativo (12 novembre 2003), aggiornandone successivamente i contenuti (26 luglio 2007, 25 giugno 2009 e 16/12/2010) al fine di allinearli alle intervenute modifiche normative ed organizzative.

In particolare, con il primo *assessment*, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l’individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell’interesse della Società.

Tali aree sono state identificate, in prima istanza, in quelle in cui è stata riscontrata l’esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera; in cui vi sia trattazione di materie inerenti il bilancio e altre comunicazioni sociali; in cui le attività degli organi societari possano assumere rilevanza per gli aspetti connessi al Decreto. L’analisi è stata altresì diretta alla verifica dell’esistenza nell’ambito dell’attività aziendale di aree di possibile commissione dei reati di falso nummario, di delitti contro la

personalità individuale, di delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico e di delitti transnazionali.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Per quanto concerne i delitti transnazionali, posta la rilevata affinità contenutistica, essi sono stati trattati congiuntamente ai reati di criminalità organizzata in sede di revisione del Modello, fermi restando i presidi approntanti a livello generale in sede di Codice Etico e sistema di controllo interno.

In ragione delle integrazioni apportate al Decreto dalla Legge 62/05 (cd. Legge comunitaria 2004) nonché della Legge 262/05 (c.d. Legge sul risparmio), nel 2007 Finmeccanica S.p.A. ha provveduto ad un aggiornamento del Modello, affinché lo stesso tenesse conto dei rischi connessi alla commissione dei reati ed illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e abuso di informazioni riservate, nonché di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

25

Inoltre, come già sopra evidenziato, in ragione della estensione della responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose ad opera della Legge 123 del 2007, l'analisi delle attività a rischio è stata estesa, nel 2008, anche alle attività potenzialmente esposte al rischio di incidenti – per i lavoratori ed i terzi – che possano verificarsi sui luoghi di lavoro in ragione della violazione della normativa antinfortunistica. Riguardo a detti reati, non è peraltro possibile ritenere esente dalla valutazione di rischio – e dunque dall'esigenza di approntare adeguati presidi – nessuna area di attività, dal momento che tale casistica di reati può concretamente interessare tutte le componenti aziendali. Contestualmente, si è proceduto all'aggiornamento del Modello anche avendo riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contemplati dall'art. 25-*octies*. Tale analisi si è resa opportuna alla luce della circostanza che, in precedenza, i reati in esame risultavano rilevanti ai sensi del Decreto soltanto ove commessi con modalità transnazionale, ossia in più di uno Stato ovvero da parte di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ipotesi ritenuta astrattamente adeguatamente presidiata, tra l'altro, dai principi contenuti nel Codice Etico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2007, i reati di riciclaggio assumono invece oggi un generale e più esteso rilievo, potendo comportare la responsabilità dell'ente anche ove commessi sul territorio italiano.

La Società ha poi provveduto ad integrare la ricognizione delle aree di attività al fine di adeguare il Modello alle previsioni della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che prevede la responsabilità degli enti con riguardo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati.

Da ultimo, la Società, a seguito delle ulteriori modifiche del Decreto, ha proceduto alla valutazione dei profili di rischio e all'approntamento dei conseguenti opportuni presidi, oltre che per i già menzionati delitti di criminalità organizzata, anche in relazione ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, contro l'industria e il commercio, in materia di violazione del diritto d'autore e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere

un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Finmeccanica S.p.A. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

È opportuno altresì precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da Finmeccanica S.p.A. sono stati valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Al riguardo è stata condotta l'analisi della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di pervenire a una preliminare individuazione delle potenziali aree a rischio.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative strutture, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di *Risk Assessment*, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni aziendali.

Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Finmeccanica S.p.A., i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e Gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati

In relazione alle ulteriori attività a rischio reato previste nel Decreto dal legislatore, si è verificato il contenuto del Codice Etico, aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2010.

Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

Comunicazione al personale e sua formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Attività svolte attraverso società esterne

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte da società esterne.

Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti Speciali A, B, C, D, E ed F” predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Finmeccanica S.p.A., contemplate nel Decreto.

Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

La Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24, 25 e 25-*novies* del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione o dell’Amministrazione della Giustizia.

La Parte Speciale “B” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi:

- dell’art. 25-*ter* del Decreto, cioè per i c.d. *reati societari*;
- dell’art. 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* TUF, cioè per i c.d. *reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato*.

La Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-*septies* del Decreto, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

La Parte Speciale “D” è dedicata all’esame dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza previste dall’art. 25-*octies* del Decreto.

Nella Parte Speciale “E” sono descritti i delitti informatici e quelli relativi al trattamento illecito dei dati oggi rilevanti ai sensi del Decreto in virtù di quanto previsto dall’art. 24-*bis*, nonché i delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dall’art. 25-*novies*, con indicazione delle relative aree di rischio e dei presidi di ordine generale ad esse preposti.

La Parte Speciale “F” è dedicata all’esame dei reati di criminalità organizzata, anche nella forma transnazionale, previsti dall’art. 24-*ter* del Decreto.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto di Finmeccanica S.p.A.

3.6 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO FINMECCANICA

Le società controllate direttamente o indirettamente da Finmeccanica S.p.A. soggette al Decreto (società del Gruppo) si sono dotate di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto. Nel far ciò, le società del Gruppo hanno utilizzato come riferimento i principi contenuti nel Modello di Finmeccanica S.p.A., i cui elementi applicativi sono stati utilizzati al fine di creare uno specifico sistema di gestione e controllo idoneo alla prevenzione del rischio rispetto alle specifiche attività alle stesse riferibili.

Ciascuna società del Gruppo ha inoltre provveduto all'istituzione di un proprio O.d.V. con il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. Ciascuna società del Gruppo, attraverso le competenti strutture interne, informa Finmeccanica S.p.A. circa l'avvenuta adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in sintonia con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida di Confindustria, nonché dell'operatività dell'Organismo di Vigilanza.

3.7 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Qui di seguito vengono quindi descritti alcuni elementi su cui si fonda il Modello di Finmeccanica S.p.A. aventi caratteristiche applicabili a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'O.d.V., il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il Sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni e aree di responsabilità) viene definito attraverso l'emanazione di disposizioni organizzative, mediante i relativi organigrammi.

Le principali tipologie di disposizioni organizzative, come precisato anche nell'Ordine di Servizio n. 14 del 11 marzo 2005, sono:

- gli **Ordini di Servizio**, a firma del Presidente e Amministratore Delegato, mediante i quali sono formalizzate le comunicazioni relative alle “**Direzioni**” e alle “**Funzioni**” (primo e secondo livello organizzativo);
- le **Comunicazioni di Servizio**, a firma congiunta del Direttore Centrale Risorse Umane e del

Responsabile della Funzione Centrale competente, mediante le quali sono formalizzate le comunicazioni relative ai “**Servizi**” (secondo, terzo e successivi livelli organizzativi).

Sia attraverso gli Ordini di Servizio che con le Comunicazioni di Servizio, ai diversi livelli, vengono generalmente comunicate le principali informazioni relative alla “vita” della struttura organizzativa:

- definizione e modifiche dell’assetto macro-organizzativo;
- costituzione di nuove unità organizzative;
- articolazione delle strutture organizzative;
- definizione delle *mission* e principali aree di responsabilità;
- variazioni o soppressioni delle unità organizzative;
- definizione dei meccanismi di interazione e modalità di collaborazione tra le varie unità organizzative;
- costituzione di Comitati ovvero altri organismi di gestione e coordinamento collegiale su aree o iniziative di particolare rilevanza strategica;
- attivazione di Progetti Speciali.

Attraverso le menzionate disposizioni organizzative si possono anche documentare sviluppi e cambiamenti relativi alle persone che hanno impatto e riflessi sulle dinamiche organizzative, quali ad esempio:

- nomine a Dirigente;
- uscita dall’organizzazione di persone che hanno rivestito ruoli chiave ovvero hanno fornito un contributo professionale e personale rilevante nel corso dell’attività lavorativa in Azienda.

Allegati alle principali disposizioni organizzative, gli organigrammi rappresentano in modo sintetico, schematico e convenzionale l’articolazione delle strutture organizzative, consentendo di individuare rapidamente responsabilità e collegamenti gerarchici (“*solid line*”) ovvero funzionali (“*dotted line*”) tra le unità organizzative.

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Il Sistema Autorizzativo della Società è basato sui seguenti principi:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento e revoca delle procure;
- monitoraggio delle procure esistenti e relativo aggiornamento;
- assegnazione e revoca di procure in coerenza con i ruoli ricoperti nell’organizzazione;
- chiara definizione dei poteri del delegato e dei limiti per l’esercizio delle procure, in coerenza con gli obiettivi aziendali;
- effettiva necessità di conferire procure per operare nei confronti di terzi ed, in particolare, della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il sistema prevede l’attribuzione di:

- *poteri di rappresentanza permanente*, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all’espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell’organizzazione aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dal Presidente e Amministratore Delegato;

- *poteri relativi a singole operazioni*, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

Al fine di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema autorizzativo dei poteri di firma e di rappresentanza aziendale e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione:

- della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione/superamento di unità organizzative di primo livello, ecc.);
- di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura;
- di uscita dall'organizzazione aziendale di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali.

La Funzione Centrale Risorse Umane (Direzione Gestione Risorse Umane e Relazioni Industriali assieme alla Funzione Sviluppo Organizzativo, Pianificazione Organici e Costo del Lavoro) attiva la Direzione Affari Legali e Societari (Funzione Affari Societari), entro 10 giorni lavorativi dalla formalizzazione del cambiamento organizzativo, per operare una verifica congiunta finalizzata all'eventuale conferimento, revisione/modifica o revoca dei poteri autorizzativi.

Ove necessario/opportuno, la verifica congiunta si concretizza in una proposta al Vertice aziendale.

Anche a prescindere dall'evoluzione organizzativa aziendale, tale meccanismo di garanzia per costante aggiornamento del sistema dei poteri autorizzativi prevede periodiche verifiche su base annua.

PROCEDURE AZIENDALI

Le procedure interne applicabili anche con riguardo alle aree a rischio devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

L'attività della Società è disciplinata da Direttive e Procedure, nonché da *Policies*, Linee Guida e Istruzioni Operative.

In particolare, le Direttive di Gruppo sono emanate da Finmeccanica su temi di interesse comune alle società del Gruppo ed in adempimento dei suoi poteri/doveri di indirizzo e coordinamento. Le Direttive, ai fini della concreta applicazione presso le società del Gruppo, sono recepite direttamente o attraverso l'elaborazione e l'approvazione di procedure di dettaglio emanate dagli organi deputati all'interno delle singole società.

Le Procedure disciplinano operativamente un flusso strutturato di attività e informazioni riferite a tematiche specifiche, individuando altresì ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in coerenza con quanto previsto dalle Direttive di Gruppo.

Le *Policies* forniscono indicazioni su temi specifici afferenti a Finmeccanica e alle società del Gruppo.

Le *Narrative*, infine, sono protocolli specifici relativi ai processi afferenti le registrazioni contabili per l'elaborazione delle situazioni infrannuali e del bilancio.

Finmeccanica definisce responsabilità, modalità e tempistica del processo di elaborazione e approvazione delle Direttive e delle Procedure.

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione adottato da Finmeccanica S.p.A. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *Budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati alla segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Finmeccanica viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni, sulla base dei seguenti principi:

- definizione di ruoli e responsabilità nella predisposizione e veicolazione della documentazione e delle informazioni;
- definizione dei controlli di merito e forma sulla documentazione e le informazioni in entrata e uscita;
- definizione dei criteri di tracciabilità ed archiviazione della documentazione in entrata e in uscita.

Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e la possibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A.

Le modifiche non sostanziali, conseguenti a delibere approvate dal C.d.A. di Finmeccanica S.p.A., anche su proposta dell’O.d.V., sono direttamente apportate nel Modello dalle Direzione Affari Legali e Societari e Direzione Audit di Finmeccanica S.p.A.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate alle società controllate per l’eventuale adeguamento dei rispettivi modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

4 | ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno della Società e prevedendo un'attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'O.d.V. deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A., nella seduta del 13 maggio 2005, ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo plurisoggettivo composto da un Amministratore indipendente non esecutivo avente la carica di Presidente nonché dai responsabili *pro tempore* delle Direzioni Audit e Affari Legali e Societari. Detto Organismo è stato rinnovato dal Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. nella riunione del 26 giugno 2008. Lo Statuto dell'O.d.V. prevede, inoltre, che tale organo possa essere integrato da non più di due membri aggiuntivi.

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'O.d.V. sono disciplinati da un apposito Statuto, il cui aggiornamento è stato deliberato dal C.d.A. di Finmeccanica S.p.A. nella seduta del 25 giugno 2009.

Inoltre, l'Organismo è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le funzioni aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività, le procedure di segnalazione nonché il trattamento dei relativi dati.

All'O.d.V. inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- l'autonomia ed indipendenza delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre sono assicurate dalla presenza, con funzioni di Presidente dell'Organismo, di un Amministratore indipendente e non esecutivo, privo dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l'O.d.V. opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *Corporate Governance* societaria, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente e Amministratore Delegato. Inoltre, le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'O.d.V. al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello;
- la professionalità è assicurata:
 - dalle specifiche competenze in materia legale del Presidente dell'Organismo e del Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari;
 - dalle specifiche competenze in materia di controllo interno e procedurale del Responsabile della Direzione Audit;
 - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del proprio incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, con particolare riferimento alla Direzione Audit, sia di consulenti esterni;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società, riunendosi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'O.d.V., almeno una volta ogni 2 mesi per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata notizia di eventuali criticità. È inoltre prevista la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'O.d.V., la sistematicità degli interventi ispettivi e la regolarità delle comunicazioni verso il vertice aziendale.

La durata in carica, la revoca e la sostituzione dei membri dell'O.d.V. sono regolate dallo Statuto dell'Organismo. In particolare l'O.d.V. resta in carica per tre anni; il Presidente può essere rinnovato una sola volta e rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore. I membri aggiuntivi dell'Organismo restano in carica 3 anni, sono rinnovabili una sola volta e restano in carica, in ogni caso, fino alla nomina dei loro successori.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. ed al Presidente e Amministratore Delegato ed informa della propria attività il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto al successivo par. 4.3.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come precedentemente evidenziato, alla presenza e alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto dell'O.d.V., nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di Finmeccanica S.p.A. e delle sue controllate;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da parte dei Responsabili delle Direzioni Audit ed Affari Legali e Societari, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Finmeccanica S.p.A., con Società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Finmeccanica S.p.A. o società controllate o collegate tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409-septiesdecies c.c.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa della Società per uno degli illeciti

- amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo o per la Società e per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V.

Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A., sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri membri dell'O.d.V. – la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'O.d.V., provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo *ad interim*.

Si rinvia allo Statuto dell'O.d.V. per quanto non ulteriormente specificato.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La *mission* dell'O.d.V. di Finmeccanica S.p.A. consiste in generale nella verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento; nell'attività di informazione e formazione sullo stesso e nella gestione dei flussi informativi.

Più in particolare, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e delle procedure, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare, sulla base del Piano di attività approvato, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello e delle procedure, promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- valutare, sulla base del Piano di attività approvato, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e delle procedure;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma e della rendicontazione da questi periodicamente inviata all'organo delegante al fine di verificarne la coerenza con la missione ed i poteri attribuiti;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'O.d.V. di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere, di concerto con la Funzione Centrale Risorse Umane, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare, sulla base del Piano di attività approvato, le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Direzione Audit di Finmeccanica S.p.A. e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. Per quanto concerne in particolare le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. di Finmeccanica S.p.A. provvede a fornire un'informativa annuale nei confronti del Presidente e Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il report annuale avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
4. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o eventuali carenze di risorse;
5. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
6. lo stato dell'attuazione del Modello nel Gruppo Finmeccanica;
7. l'individuazione del Piano di attività per l'anno successivo.

39

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente e Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e Amministratore Delegato.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente e Amministratore Delegato, da altri Dirigenti della società o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione ovvero, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Così come previsto dallo Statuto dell'O.d.V., l'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa o delle procedure vigenti;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un "canale informativo dedicato" (org.vigilanzadlgs231-01@finmeccanica.it). Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Finmeccanica S.p.A., possono effettuare la segnalazione direttamente all'Organismo della Società.

4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere trasmesse all'O.d.V. di Finmeccanica S.p.A. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti o le segnalazioni predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le dichiarazioni atte a verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e Finmeccanica S.p.A.;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;
- le operazioni intragruppo che comportino acquisto o cessione di beni o servizi a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei DM 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni (Vedi Allegato 8);
- ogni eventuale anomalia riscontrata nell'attività di verifica, svolta dalla Direzione Audit, sulle fatture ricevute ed emesse dalla Società;
- eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di Finmeccanica S.p.A con riguardo ai presidi ex D.Lgs. 81/2008;
- il Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il Registro degli infortuni e ogni altro documento rilevante ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
- il Documento Programmatico sulla Sicurezza, le Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei Dati e ogni altro documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati (ad esempio, reportistica sul traffico di rete in forma aggregata).

4.4.3 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo 1.1.

A tal fine il Presidente e Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Direttori Centrali e i Direttori divengono *responsabili interni* di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'O.d.V. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza (di seguito la "Scheda") da aggiornarsi

su base periodica (v. Allegato 4).

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica ogni anno con i vari responsabili.

Sulle operazioni in questione l'O.d.V. potrà effettuare ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.4.4 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel par. 2.9 del Regolamento dell'O.d.V.

5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Finmeccanica S.p.A. promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

La Funzione Centrale Risorse Umane, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale nella specifica sezione "Circolari e Modelli" e nella sezione *Corporate Governance* del sito internet della Società anche nella versione in lingua inglese;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- lettera informativa a tutte le società del Gruppo sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- corso on-line permanente presso la intranet aziendale sui contenuti del Decreto, del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche mediante l'istituzione di un corso on-line sull'intranet aziendale.

Il percorso di formazione è stato articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente:** incontri *one to one* con i Direttori centrali e Direttori, *workshop* in aula con i dirigenti;
- **Altro personale:** informativa in sede di assunzione per i neo assunti; corso di formazione realizzato con modalità *e-learning* attraverso supporto informatico presso l'intranet aziendale ed aggiornato in collaborazione con l'O.d.V.

La partecipazione alle sessioni di formazione così come al corso on-line è obbligatoria e Finmeccanica S.p.A. monitora costantemente che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale. La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità *e-learning*, attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte, che vengono direttamente trasmessi mediante e-mail all'account di posta elettronica dell'O.d.V.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema a beneficio dei neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, saranno

effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Finmeccanica S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

Finmeccanica S.p.A. provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile risoluzione degli obblighi negoziali (v. Allegato 7).

6 | SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di una o più procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Finmeccanica S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Centrale Risorse Umane.

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di **licenziamento con preavviso**, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda;
- incorre, infine, anche nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto”.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Centrale Risorse Umane.

6.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di Finmeccanica S.p.A., l'O.d.V. informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, diffida formale, decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo, revoca dell'incarico, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

Tenuto conto che gli Amministratori di Finmeccanica S.p.A. sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società, eccezion fatta per un Amministratore, senza diritto di voto, nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico (già Ministro delle Attività Produttive), nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società), si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato, ovvero, per quanto riguarda il citato Amministratore nominato con Decreto, ad informare i Ministeri che hanno effettuato la nomina per l'adozione di eventuali provvedimenti.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Direzione Affari Legali e Societari cura con la collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali (confronta Allegato 7).

6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare, provvedendo ad informare il Direttore Centrale Risorse Umane, anche ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

6.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'O.d.V., vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione

ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai Dirigenti/Dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Qualora il provvedimento si riferisca all'Amministratore nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'O.d.V., procederà ad informare i Ministeri affinché assumano i provvedimenti conseguenti.

49

6.5.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Presidente - Amministratore Delegato ed al Direttore Centrale Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Presidente e Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire il Presidente - Amministratore Delegato, di concerto con il Direttore Centrale Risorse Umane, definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre il ruolo di Direttore Centrale di Funzione o posizioni apicali con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;

- il Presidente ed Amministratore Delegato possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto ed implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto a cura del Presidente – Amministratore Delegato o del Direttore Centrale Risorse Umane nel caso si tratti, rispettivamente, di Direttore Centrale di Funzione o soggetto apicale o, nella fattispecie, di Dirigente.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, chi è interessato al procedimento può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina di tale Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.5.3 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Direttore Centrale Risorse Umane una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Direttore Centrale Risorse Umane, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Direttore Centrale Risorse Umane assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità. Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Direttore Centrale Risorse Umane non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo

provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

6.5.4 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 6.4, l'O.d.V. trasmette al responsabile della Direzione/Funzione che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza al Presidente - Amministratore Delegato, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A., dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Direzione/Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Direzione Affari Legali e societari e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Presidente - Amministratore Delegato nonché dal C.d.A e dal Collegio Sindacale nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

7 | ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

L'O.d.V. propone al C.d.A. di Finmeccanica S.p.A. l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o opportuno in ragione di intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, organizzative o dei protocolli interni della società, ovvero di rilevate carenze del sistema normativo interno.

Le modifiche non sostanziali, conseguenti a delibere approvate dal C.d.A. di Finmeccanica S.p.A., anche su proposta dell'O.d.V., sono direttamente apportate nel Modello dalle Direzioni Affari Legali e Societari e Audit di Finmeccanica S.p.A.

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione della Giustizia

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 23, 24, 25 E 25-NOVIES DEL DECRETO E 10, CO. 9, LEGGE 16.03.2006)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 23, 24, 25 e 25-*novies* del Decreto e 10, co. 9, Legge 16.03.2006.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, il soggetto attivo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto esaminato al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando dati, informazioni e programmi, in esso contenuti, si ottenga per sé o altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale, ad esempio operando in regime di concessione, svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

Corruzione (artt. 318-319, 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti conformi, omessi, ritardati oppure contrari ai doveri d'ufficio già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una commessa).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il peculato si riferisce all'atto di appropriazione di denaro o altri beni da parte di pubblici agenti che ne abbiano la disponibilità per ragioni connesse all'attività prestata.

In virtù della disposizione in esame, ricorrono i reati di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), concussione e corruzione (artt. 317-320 e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le norme in materia di corruzione attiva (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone sopra indicate;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto).

Il reato punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Ai fini della presente norma vengono prese in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare, il reato può configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa dell'Ente cui il soggetto attivo appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura interdittiva ai sensi del Decreto. A titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, intrattenga rapporti contrattuali con la stessa pubblica amministrazione. Ancora, può indicarsi il caso in cui, essendo stata applicata all'Ente la misura del divieto di pubblicizzare beni o servizi, la società continui a reclamizzare i propri servizi mediante forme occulte di pubblicità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del Decreto, art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006, n. 146)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

Favoreggiamento personale (art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006, n. 146)

Il reato punisce chiunque dopo che è stato commesso un reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell'interesse o vantaggio dell'Ente, può comportare la responsabilità amministrativa di quest'ultimo soltanto nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale, ossia, ai sensi dell'art. 3,

Legge 16.03.2006, n. 146, sia commesso in tutto o in parte in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

La responsabilità dell'Ente potrebbe astrattamente sussistere nell'ipotesi in cui offra supporto ad un proprio dirigente, oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, per evitare il pregiudizio derivante alla propria immagine o sul piano giudiziario dal proprio coinvolgimento.

A.2 AREE A RISCHIO

AD USO INTERNO

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico dei suddetti Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 23, 24, 25 e 25-novies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna. Più in particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti o ricevuti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento (a.1 e a.1.1), la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità dei rapporti nei confronti della P. A. per le attività a rischio indicati nelle Schede di evidenza da parte dei Responsabili interni delle aree potenzialmente a rischio reato;
- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantirne la completezza e veridicità;
- standardizzazione degli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi, i quali sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure ed nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di Finmeccanica S.p.A.;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici agenti;
- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di Finmeccanica S.p.A.;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;
- determinazione delle modalità di pagamento (nessun tipo di pagamento può essere effettuato cash o in natura);
- evidenziazione delle attività e dei controlli svolti;
- correttezza del comportamento tenuto nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti, sono evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia;
- analisi degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari; inoltre, coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione devono riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o anomalia.

Con riferimento alla gestione delle autorizzazioni, concessioni e licenze (a.2), l'attività della Società deve conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo di ottenimento delle autorizzazioni, nonché nella gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assenza di comportamenti volti a esercitare qualsivoglia pressione o comunque influenzare indebitamente le determinazioni degli organi amministrativi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in vista della richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni;
- rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, sono evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;
- trattamento della documentazione relativa all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze da parte della Pubblica Amministrazione in modo da garantirne la completezza, correttezza ed integrità.

63

Con riferimento alla gestione del contenzioso (a.3), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dai Protocolli vigenti nella gestione del contenzioso;
- monitoraggio del contenzioso attraverso la tenuta e l'aggiornamento delle comunicazioni sintetiche, delle schede del contenzioso, delle schede di valutazione del rischio del contenzioso;
- gestione dei flussi informativi periodici previsti dalle procedure vigenti;
- selezione di legali e consulenti sulla base delle procedure vigenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto/lettera di incarico predisposte sulla base dei format aziendali;
- consegna al legale ed al consulente del Codice Etico della Società ed acquisizione dell'impegno formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute e inserimento nei contratti di consulenza di una clausola di rispetto del Codice Etico al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
- rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati: l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- monitoraggio sullo stato di avanzamento del contenzioso o dell'incarico assegnato;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di Vigilanza (a.4), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di Vigilanza;

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella predisposizione della documentazione da inviare ad Autorità/Organismi di Vigilanza;
- in sede di ispezioni da parte di Autorità/Organismi di Vigilanza le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'organo e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'organo;
- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità/Organismo di Vigilanza, le funzioni deputate operano nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (a.5), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P. A. e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- evidenza dei rapporti intercorsi con la P. A., in particolare in sede di verifiche ispettive.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le PP. AA. per gli adempimenti connessi all'amministrazione del personale dipendente (a.6), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con la P. A. connessi ad adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio costante delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti.

Con riferimento alla gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale (a.7), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;
- formalizzazione delle motivazioni della consulenza e delle motivazioni della scelta del consulente;
- inserimento nel contratto di consulenza di una specifica clausola di rispetto del Modello

e del Codice Etico;

- rispetto del principio di segregazione delle funzioni in fase di affidamento dell'incarico;
- evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al fine di verificare l'aderenza della stessa al contratto.

Con riferimento alla selezione e sviluppo del personale (a.8), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella selezione e gestione del personale;
- predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società;
- definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- analisi delle candidature e verifica della loro idoneità mediante acquisizione del *curriculum* del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- formalizzazione dell'esito del processo di valutazione e selezione del candidato;
- formulazione dell'offerta economica;
- chiara definizione degli obiettivi assegnati agli esponenti aziendali e della relativa remunerazione, nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio;
- formalizzazione, discussione e archiviazione delle valutazioni;
- definizione di criteri oggettivi per l'incentivazione del personale che vincolino al rispetto dei principi etici.

65

Con riferimento alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti (a.9), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- evidenza dell'avvenuta approvazione preventiva della missione;
- definizione di ruoli, responsabilità, controlli e limiti alla concessione di anticipi a dipendenti;
- definizione delle modalità di utilizzo e prenotazione dei mezzi di trasporto da parte di enti preposti;
- definizione delle tipologie di spese consentite e previsione di limiti di spesa per ciascuna tipologia;
- gestione delle note spese mediante il sistema informatico aziendale, il quale è strutturato in base a specifiche funzioni di approvazione in linea con il sistema autorizzativo e le procedure vigenti;
- controlli formalizzati, da parte di enti aziendali preposti, circa l'inerenza e la documentazione delle spese per le quali si richiede il rimborso;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla gestione della finanza e della tesoreria (a.10), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione della tesoreria, nonché nell'apertura e gestione dei conti correnti;

- definizione e rispetto dei criteri e indirizzi finalizzati ad una efficiente gestione dei flussi finanziari;
- automatizzazione della procedura di *cash pooling* tra i conti bancari delle società del Gruppo e Finmeccanica;
- preventivazione finanziaria periodica da parte delle società allo scopo di armonizzare i singoli fabbisogni con quelli complessivi di Gruppo;
- centralizzazione della gestione della tesoreria in capo a Finmeccanica;
- effettuazione delle riconciliazioni dei conti bancari e verifiche periodiche e documentate delle stesse;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla gestione ed autorizzazione dell'omaggistica (a.11), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi;
- rispetto dell'iter autorizzativo per attribuzione di omaggi;
- definizione di limiti di spesa per gli omaggi;
- individuazione preventiva degli oggetti da destinare ad omaggi affinché rientrino nel concetto di modico valore;
- controlli formalizzati sull'approvazione degli omaggi.

Con riferimento all'autorizzazione e gestione di sponsorizzazioni ed iniziative pubblicitarie (a.12), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie;
- controlli formalizzati sul rispetto delle regole aziendali, sulla base del principio di segregazione delle funzioni, in fase di approvazione della sponsorizzazione/iniziativa a cura del supervisore del soggetto aziendale che la propone;
- coordinamento e verifica della tipologia e della natura delle iniziative pubblicitarie e delle sponsorizzazioni;
- inserimento nei contratti di sponsorizzazione/pubblicità della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Parti Correlate (a.13), l'attività della Società si conforma, oltre alla disciplina normativa e regolamentare applicabile in materia, ai seguenti principi di controllo:

- correttezza e trasparenza nei rapporti con le Parti Correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle Parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;
- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle "Linee Guida e criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con Parti Correlate";
- rispetto di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;
- rispetto dell'iter autorizzativo per la concessione e gestione delle garanzie a favore delle

controllate, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;

- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla gestione delle attività connesse alla contabilità generale e al bilancio d'esercizio (a.14), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella gestione della contabilità e del bilancio;
- rispetto del Manuale dei Principi Contabili di Gruppo;
- rispetto delle Istruzioni per la redazione dei Bilanci intermedi (trimestrali e semestrale) e del Bilancio annuale;
- rispetto del Manuale per la predisposizione del Rendiconto dei Flussi di Cassa;
- rispetto del calendario relativo alla realizzazione delle attività per la predisposizione dei Bilanci e del Consolidato;
- rispetto delle Procedure SAP per la gestione del piano dei conti e del bilancio civilistico di Finmeccanica S.p.A.;
- rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili;
- verifica di fine periodo, da parte dei rispettivi responsabili, nonché registrazione da parte della Direzione Amministrazione e Bilancio.

In particolare, con riferimento ai rapporti con i fornitori, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- automatizzazione del flusso di registrazione delle fatture e dei pagamenti mediante i sistemi informativi aziendali;
- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto – adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti – e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto.

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.4.1 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2.

A tal fine il Presidente e Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Direttori Centrali e i Direttori divengono *responsabili interni* di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con le PP. AA., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio riferite alla Parte Speciale A debbono essere portate a conoscenza

dell'O.d.V. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza (di seguito la "Scheda") da aggiornarsi su base periodica (v. Allegato 4).

In particolare, con riferimento ai reati in danno dell'Amministrazione della Giustizia, la scheda contiene un apposito riquadro per eventuali segnalazioni all'O.d.V.; nel caso in cui il responsabile interessato da tali tipologie di attività non effettui alcuna segnalazione sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica ogni anno con i vari responsabili.

Sulle operazioni in questione l'O.d.V. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Finmeccanica S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI SOCIETARI

(ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO, ART. 187-QUINQUIES TUF)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti contemplati negli artt. 25-ter, 25-sexies e 187-quinquies del Decreto la cui commissione può comunque comportare un beneficio da parte della Società.

Al riguardo, è opportuno precisare che l'art. 25-sexies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – artt. 2621 e 2622 c.c. – la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società compiute in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione

del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- nelle due ipotesi da ultimo menzionate c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante al contravventore è comunque applicata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- si procede a querela se il fatto integra altro delitto, aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno della Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La Legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

La fattispecie sanziona la condotta di chi, con modalità idonee, espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un giusto profitto.

L'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di *falso in prospetto*, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.

Poiché l'art. 25-ter, lett. c) e d) fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di *falso in prospetto*. La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Il reato può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano esposte false informazioni o vengano occultati dati o notizie nei prospetti informativi richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento (v. art. 1, lett. c) e t), e 94 TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF).

La natura tipica dei documenti in esame giova altresì a delimitare il novero dei soggetti attivi del reato, ancorché il medesimo si presenti quale reato comune, individuandoli in quelli cui compete la redazione e trasmissione del prospetto (quali, ad esempio gli amministratori della società che intende effettuare una sollecitazione all'investimento).

Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi – delittuosa e contravvenzionale – sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) che da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie, la cui natura non è peraltro in alcun modo specificata dalla legge), richiedendosi per entrambe l'idoneità a indurre in errore i destinatari del prospetto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

La fattispecie è stata introdotta dal D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 che ha contestualmente abrogato l'art 2624 c.c. che, espressamente menzionato dall'art. 25-ter, originariamente prevedeva il reato.

Anche in questo caso, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*. La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce tuttavia, in un'ottica prudenziale, di tener conto anche di tale fattispecie.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Finmeccanica S.p.A. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Per quanto concerne le attività di controllo attribuite alle società di revisione dalle leggi in materia, il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha espunto il riferimento a detti organi dal testo della norma che originariamente li ricomprendeva. L'attuale art. 29 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 sanziona oggi i componenti dell'organi di amministrazione che, occultando documenti o con altri artifici idonei, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale. La norma non è richiamata dal testo dell'art. 25-ter. Anche in questo caso, tuttavia, la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori: vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, comma 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.

La circostanza che la fattispecie in esame faccia espressamente riferimento ai soli casi di acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni o quote induce a ritenere che oggi non assumano più rilievo penale le condotte descritte all'art. 2358 c.c., relative alla concessione di prestiti e alla fornitura di garanzie da parte della società per l'acquisto delle proprie azioni.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio per l'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente. Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni al fine di fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le banche quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società. Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate

da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore: come si legge infatti nella relazione, “le operazioni di *leveraged buy out* ... sono espressamente considerate a parte dalla legge delega, che conferisce ad esse il crisma della legittimità (art. 7, lett. d)”. L'art. 2501-bis c.c. – introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) entrata in vigore il 1° gennaio 2004 – prevede espressamente la possibilità di procedere alla “fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v. ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (v. ad esempio, art. 2503 e 2506-ter c.c.).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU), violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore, la sanzione civile (l'impugnativa della delibera del C.d.A.) prevista dall'art. 2391 cod. civ. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intattato con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Pertanto, nell'ipotesi delittuosa considerata, il danno è un elemento essenziale della fattispecie e la sanzione predisposta dal legislatore per l'offesa arrecata al bene protetto colpisce non la mera condotta omissiva, bensì esclusivamente la condotta omissiva da cui è scaturito un danno per la società o anche per i terzi.

Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Queste situazioni potrebbero emergere non solo in relazione ai comportamenti adottati dalle società individualmente, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al Gruppo.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187-ter TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*): più in particolare, la notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”;
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*): per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;

- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sulla base di quanto detto, una stessa fattispecie/notizia di illecito potrebbe contestualmente essere oggetto di un procedimento penale dinanzi al giudice ordinario e di un procedimento amministrativo presso la Consob, con un conseguente accertamento della responsabilità dell'ente per la medesima fattispecie sia in sede giudiziaria che amministrativa.

La Consob ha individuato alcune esemplificazioni di comportamenti rilevanti ai fini della normativa in esame (v. Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento *"Market Abuse Directive. Level 3 - First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive"* del *Committee of European Securities Regulators (CESR)*).

Si precisa al riguardo che le strategie manipolative più ricorrenti, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto in capo ad un emittente o una società in via di quotazione o ad un soggetto che le controlla (e più in generale società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero che detiene in esse una partecipazione rilevante (c.d. *large investors*) o, ancora, ad un investitore molto attivo sui mercati, possono essere ricondotte alle fattispecie di:

- a) "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi";
- b) "celare la proprietà";
- c) "comprimere in modo abusivo il mercato".

Quanto, invece, agli investitori molto attivi sui mercati, le operazioni manipolative più caratteristiche sono quelle di:

- *"trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market"*;
- *"pump and dump"*;
- *"trash and cash"*.

Ulteriori ipotesi di manipolazione possono in ogni caso rilevare soprattutto in casi di fattispecie concertate tra i soggetti sopra indicati ed altri operatori del mercato (es. intermediari abilitati, assicurazioni, ecc.).

Al riguardo, è opportuno precisare che, a norma dell'art. 114 TUF, le società emittenti quotati

e i soggetti che li controllano sono tenuti a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate relative a detti emittenti o alle società da essi controllate.

L'art. 114 rinvia la definizione delle modalità della comunicazione alla Consob, che le ha stabilite nel Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). La norma rinvia altresì alla regolamentazione Consob la disciplina dei casi in cui i soggetti obbligati possano ritardare la comunicazione obbligatoria.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis del D.lg. 58/98 TUF)

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazioni – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo – meglio noti come *insider trading* – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto in considerazione il c.d. *trading*, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. È opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permutate etc.;
- si parla invece di *tipping* a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso il cui *insider primario* comunichi la notizia privilegiata “*al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*”. Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si ravvisa una comunicazione afferente il normale esercizio dell'ufficio nella trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato (art. 43 D.Lgs. 127 del 1991 e art. 25, co. 4, D.Lgs. 356 del 1990), nonché nelle comunicazioni scambiate nel contesto

dell'attività di direzione e coordinamento che oggi compete alla holding ai sensi dell'art. 2497 c.c., ovvero diffuse ai sensi dell'art. 114 TUF che impone, “fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizione di legge” agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano di comunicare al pubblico, senza indugio e secondo le modalità indicate dalla Consob, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate;

- infine, viene in considerazione il c.d. *tuyautage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'*insider* non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, di essere idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 TUF specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. TUF “ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea”.

81

È invece, ai sensi dell'art. 181, co. 1, TUF, *informazione privilegiata*, quella “di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”. Lo stesso art. 181, al comma 4, precisa altresì la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come “un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”.

Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: “a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari”.

A tale definizione non sono riconducibili le ricerche o valutazioni, comprese quelle effettuate dalle società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, “elaborate a partire da dati di dominio pubblico” (v. 13° Considerando direttiva n. 592/89/CEE), posto che esse non presentano la natura di *informazioni*.

In ogni caso, come oggi specificato dall'art. 114 TUF, “i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce”.

L'art. 181 TUF precisa altresì, al comma 5, che “nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o nella comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

B.2 AREE A RISCHIO

AD USO INTERNO

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI

DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente e Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Direttori Centrali, i Direttori, i Dirigenti, ivi compreso il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ed i loro collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “Destinatari”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Finmeccanica S.p.A. e del gruppo cui essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli

amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Con riferimento al bilancio consolidato, in particolare, la Società assicura l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e si attiene, in sede di consolidamento, al rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere al consolidamento ove ravvisi ipotesi di non perfetta osservanza da parte delle controllate dei suddetti criteri.

- osservare una condotta improntata a principi etici di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, per modo di consentire ai destinatari dei prospetti di pervenire ad un giudizio informato ed obiettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti. A tale scopo, i prospetti informativi e/o i documenti in commento devono essere completi sotto il profilo dell'informazione e devono contenere tutti gli elementi, laddove previsto, richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di vigilanza;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Finmeccanica, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto

divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Finmeccanica si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;

- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- improntare l'attività di direzione e coordinamento svolta da Finmeccanica nei confronti delle società controllate, dirette o indirette, al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività deve svolgersi con modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti formalizzati, quali direttive, disposizioni di gruppo ecc., emanate da soggetti cui sia al riguardo attribuito specifico potere.

Inoltre, i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio reati previste dalla presente Parte Speciale sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza (v. Allegato 4).

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Le attività svolte da Finmeccanica S.p.A. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto. Inoltre la Società si è adeguata al Codice di Autodisciplina per le società quotate in borsa.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei criteri sopra richiamati in relazione alle diverse aree di attività a rischio.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio";
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione, ulteriore e diverso rispetto a quello relativo alla certificazione del bilancio.

Più in particolare, i protocolli di Finmeccanica S.p.A. prevedono:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri Enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile (CODG/DAMC) per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un' idonea registrazione di tale trasmissione;
- riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e del progetto di Bilancio tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V.;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- l'acquisizione delle comunicazioni sociali suscettibili di avere un impatto rilevante sull'andamento degli strumenti finanziari quotati della società;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni, in ogni caso, devono essere prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione al C.d.A. della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.). Ove le operazioni societarie vedano coinvolte società del Gruppo, potrà essere acquisito un parere di congruità dell'operazione da parte di una società di consulenza esterna;
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni intragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni intragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni intragruppo;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");
- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- la preventiva approvazione della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della Funzione Centrale Relazioni Esterne, cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni. L'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;
- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o funzioni aziendali.

Con specifico riguardo alla redazione dei prospetti informativi, la Società deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:

- la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni tutte le volte che ve ne sia la possibilità;
- se i dati e/o informazioni utilizzati nel prospetto provengono da fonti esterne alla Società, tali fonti dovranno essere citate;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione – o partecipazione alla redazione – di prospetto informativo;
- una tempestiva informativa all'O.d.V., da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, nonché della loro avvenuta pubblicazione.

Operazioni con parti correlate

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, ivi compresa la gestione dei rapporti intragruppo, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi:

- i rapporti intragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle Linee Guida e criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con Parti Correlate e dei Principi di comportamento per le Operazioni con Parti Correlate nella gestione dei rapporti intragruppo;
- la gestione/acquisto di partecipazioni deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza;
- la concessione e gestione delle garanzie a favore delle controllate deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza.

Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Le attività che comportano l'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate ispirate ai seguenti principi:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed O.d.V. per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria;
- rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali ai sensi dell'art. 2421 c.c.;
- rispetto delle regole previste dalle procedure vigenti in materia di accesso ai libri sociali che prevedono la formulazione di una richiesta scritta da parte degli azionisti; la previa verifica della legittimazione del richiedente; l'accesso dell'azionista ai libri sociali in modo da evitare qualsiasi compromissione dell'integrità e genuinità dei medesimi e la documentazione attestante l'attività svolta.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere ispirate ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dalla legge, dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nello svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'O.d.V.;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A delle operazioni che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Esponenti aziendali in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprono incarichi o svolgano attività

potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

Attività soggette a vigilanza

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere svolte dalla Società in base ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di Vigilanza;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella predisposizione della documentazione da inviare ad Autorità/Organismi di Vigilanza;
- in sede di ispezioni da parte di Autorità/Organismi di Vigilanza le funzioni deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'organo e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'organo;
- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità/Organismo di Vigilanza, le funzioni deputate devono operare nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- deve essere data adeguata evidenza delle attività e dei controlli svolti, nonché delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'O.d.V.

89

Attività idonee a produrre un'influenza sul mercato

L'attività della Società deve essere improntata al rispetto dei seguenti principi:

- *operazioni personali*: è fatto divieto di introdurre il compimento di operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- *rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e si svolgono secondo specifiche procedure, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;
- *rapporti con altri soggetti esterni*: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. È in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura;
- *controlli*: sono previste specifiche forme di controllo (c.d. *watch list*) sulle operazioni effettuate dagli intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento. In casi particolari tali forme di controllo possono tradursi in restrizioni (c.d. *restricted list*) sull'attività svolta.

Le attività che comportino il trattamento di informazioni idonee ad influire sul mercato e il compimento di operazioni su strumenti finanziari devono essere svolte in base a specifici protocolli relativi a:

- la determinazione dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Società;
- la gestione, la diffusione, il trattamento e le modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate relative alla Società, a società controllate o a terzi, attraverso anche la previsione di meccanismi di tracciabilità degli eventuali accessi alle stesse;
- la determinazione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;
- l'individuazione delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, con l'istituzione del relativo Registro e del soggetto responsabile della sua tenuta e del suo costante monitoraggio, e la gestione dei rapporti con detti soggetti;
- l'informazione, nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- il comportamento di tutti gli esponenti aziendali che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di comportamento inerenti eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate (c.d. Codice di Internal Dealing);
- l'individuazione di un organo incaricato della verifica, autorizzazione e supervisione del processo di diffusione delle informazioni privilegiate;
- le operazioni sui titoli della Società o di società controllate, con previsione di espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati;
- le modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla Società, attraverso l'individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e diffondibilità dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati – funzionalmente o in relazione a casi specifici – ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con giornalisti, sindacati, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno – anche tramite comunicati stampa o il sito web – di dette notizie;
- le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;
- la comunicazione di informazioni e fatti rilevanti verificatisi all'interno del Gruppo;
- i rapporti con la Consob e la Società di gestione del mercato in relazione al trattamento di informazioni e fatti idonei ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello;
- i comportamenti e le responsabilità per la gestione delle situazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni di simmetria informativa in presenza di rumor o informazioni privilegiate indebitamente diffuse e disponibili al pubblico;
- l'identificazione in via preventiva delle informazioni privilegiate per le quali è possibile procedere, in ritardo, alla comunicazione al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, nonché del relativo procedimento e dei soggetti responsabili.

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati societari;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di *Corporate Governance* rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo alla società di revisione incaricata;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Finmeccanica S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE “C”

Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

C.1 PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Finmeccanica finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La Società è infatti costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

93

C.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l'art. 25-septies, in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing).

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo

a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

C.3 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN FINMECCANICA S.p.A.

AD USO INTERNO

95

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Finmeccanica S.p.A. – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per Finmeccanica a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Inoltre, i soggetti responsabili ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. devono compilare ed inviare periodicamente all'O.d.V. la Scheda di Evidenza (v. Allegato 4).

C.4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Finmeccanica S.p.A. ha anzitutto approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di

assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Presidente ed Amministratore Delegato di Finmeccanica S.p.A., in qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il Datore di Lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro a conferire idonea delega al Responsabile delle Funzione Centrale Risorse Umane (Dirigente Delegato) per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il Dirigente delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Tra i compiti spettanti al Dirigente delegato in adempimento della delega conferita si ricordano quelli di:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e

- immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - p) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - q) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del Dirigente delegato delle funzioni trasferite tra l'altro attraverso il presente Modello, di cui, a cura dell'O.d.V., è garantita la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

All'interno dell'Organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, ad ogni Dirigente, individuato ai sensi dell'art. 2 lettera d), fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i **Preposti**¹, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico per la Sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo "RSPP"), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss, D.Lgs.81/2008 e s.m.i., è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del Datore di Lavoro, trasmessa all'Ispettorato del Lavoro ed al

1. Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL. Il RSPP , è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

In particolare il RSPP e la struttura preposta alla prevenzione e protezione dai rischi (di seguito anche "Servizio di Prevenzione e Protezione" o "SPP") provvedono (sono indicati solo alcuni adempimenti):

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in base alla conoscenza dell'organizzazione;
- b) ad elaborare, in base alle specifiche competenze, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, al fine di fornire adeguata informativa:
 - sui rischi generali per la salute e sicurezza connessi alle attività aziendali;
 - sui rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti in relazione alle attività esercitate;
 - sulle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, divulgazione dei nominativi degli addetti della sicurezza, del RSPP e del Medico Competente;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi;
 - sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, al fine di assicurare l'erogazione di una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo ai:
 - concetti di rischio, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e compiti dei soggetti operanti nella struttura prevenzionistica, organi di controllo e vigilanza;
 - rischi collegati alle mansioni, nonché ai danni ed alle misure di prevenzione e protezione tipici del settore in cui opera la società.
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- g) a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il Medico Competente, ai sensi dell'art.38, D.Lgs.81/2008, specialista in medicina del Lavoro, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge le seguenti attività:

- effettua accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- effettua accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità

psicofisica dei lavoratori;

- congiuntamente al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, visita periodicamente gli ambienti di lavoro;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi degli artt. 2, lett. i) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato designato in seno alle RSA. In quanto RLS, ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda (articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda;
- è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35, indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Nell'ambito della Società sono state inoltre individuate tre differenti tipologie di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

Addetti al Pronto Intervento: il presidio è stato individuato nel Personale di Finmeccanica Group Services S.p.A. che si occupa della verifica e del mantenimento dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici di Finmeccanica S.p.A.

Addetti (di piano) all'emergenza: sono stati individuati 2 dipendenti per ciascun piano (più ove possibile, 2 riserve) deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato presso gli uffici della sede sociale sopramenzionata.

Addetti al Primo Soccorso: sono stati individuati 6 addetti incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti sono stati designati con apposita lettera del Datore di Lavoro – previa consultazione del RLS – e vengono sottoposti a visita medica al fine di valutare le condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza e ricevono apposita formazione. Tali figure ed i rispettivi compiti sono dettagliati nei seguenti protocolli di Finmeccanica S.p.A.:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626 edizione Dicembre 2006 e successivamente aggiornato, in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il 29 dicembre 2008;
- Piano di Emergenza, allegato al DVR, edizione Dicembre 2004 (in fase di aggiornamento);
- Istruzioni per l'emergenza, edizione Dicembre 2007 (in fase di aggiornamento).

Gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Finmeccanica S.p.A. sono:

Personale di Vigilanza:

Il Servizio di controllo, presidio e verifica degli accessi agli uffici della Corporate è effettuato dal Personale della Società CENTRALPOL SRL.

In occasione di un'emergenza (cioè, un fatto, una situazione, un evento improvviso tale da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o uno o più beni) rilevata dai sistemi automatici, la Vigilanza provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce le informazioni relative al luogo interessato dall'emergenza;

Personale della Portineria:

Il Servizio di Portineria, di verifica dell'identità dei visitatori e di rilascio dei Pass è effettuato dal Personale della Società CODICE.

In occasione di un'emergenza rilevata dal personale, la Portineria provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce informazioni circa il luogo interessato dall'evento e resta a presidio del numero telefonico interno dedicato alle emergenze;

| 101

Ambulatorio Medico interno:

L'Ambulatorio Medico interno è affidato al responsabile del Servizio Social & Health Services di Finmeccanica S.p.A.


L'ambulatorio aziendale, costituito nell'ambito della Funzione Centrale Risorse Umane, oltre a svolgere compiti di medicina generale di prima istanza, è deputato al presidio delle emergenze sanitarie di personale all'interno degli uffici di Finmeccanica S.p.A. In particolare, la Comunicazione di Servizio n° 6 del 9 gennaio 2007 ha affidato al responsabile dell'Ambulatorio Medico interno la responsabilità di garantire, in raccordo e con il supporto delle competenti unità organizzative di Finmeccanica Group Services, lo sviluppo dei servizi volti a favorire il miglioramento della qualità complessiva della vita in azienda, anche attraverso la definizione di processi e metodologie di *quality assurance* dei fornitori di servizi a tutela e beneficio della salute dei dipendenti;

Group Security Office:

È la funzione aziendale atta al presidio operativo della Security fisica a cui compete anche il coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia. In particolare detta funzione è stata istituita con Ordine di servizio n°47 del 6 maggio 2004 al fine di garantire un adeguato presidio operativo della Security per Finmeccanica S.p.A., creando, contestualmente, un riferimento per tutto il gruppo in termini di governance e metodologie condivise. La Funzione riporta al Direttore Centrale Risorse Umane, per il coordinamento operativo e risponde gerarchicamente al Presidente ed Amministratore Delegato in termini di obiettivi, priorità e linee guida.

La struttura organizzativa direttamente operante nella sicurezza e salute sul lavoro precedentemente illustrata può essere rappresentata nel seguente organigramma:

Sicurezza e Salute sul Lavoro
STRUTTURA ORGANIZZATIVA



102 |

Nell'ambito della struttura della sicurezza assume rilevanza anche l'Organismo di Vigilanza nominato dalla società, il quale pur non avendo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par. C.5.

C.4.2 LA FORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE E L'ADDESTRAMENTO

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una

formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, in attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia. A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

C.5 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in Finmeccanica S.p.A. è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.


Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- identificazione e tracciabilità, mediante ordini di servizio e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc);
- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in

- relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività aziendali;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - adozione di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede:
 - a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base;
 - b) la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP).
 - effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - a) adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - b) accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - c) esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate.
 - predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
 - definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei Lavoratori, attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; definizione di un piano formativo annuale;
 - implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
 - il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
 - monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
 - con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
 - previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
 - formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;

- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001;
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurato l'attuazione delle azioni correttive;
- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:



La Società si riserva la facoltà di integrare ed aggiornare i principi descritti nel presente paragrafo ed i protocolli procedurali, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

C.5.1 PROTOCOLLI PROCEDURALI

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti (Allegato 6) è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il SPP ed i lavoratori:
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del primo soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati in Finmeccanica S.p.A. – a firma dell'Amministratore Delegato, coadiuvato nella redazione dalla Funzione Centrale Risorse Umane – sono i seguenti:

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR – art. 28, comma 2), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) consta di tre parti:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Al DVR sono allegati i rapporti delle Analisi Ambientali periodiche, l'Organigramma che rappresenta la struttura organizzativa generale di Corporate, le deleghe del Datore di Lavoro, le lettere di designazione del RSPP, del Medico Competente, del RLS, l'elenco degli Addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Tale documento viene rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori (ad es. mutamenti organizzativi e produttivi).

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori svolti in appalto: in tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro, inoltre, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2. Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.)

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, etc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, terremoto etc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso.

3. Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano:

- *La Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi* (art. 35, D.Lgs. n. 81/08)
È convocata dal Dirigente delegato, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, all'esame dei partecipanti viene sottoposto il DVR e si procede ad una condivisione delle problematiche e ad una pianificazione degli interventi preventivi e protettivi.
- *Le Prove di evacuazione dell'edificio*
Vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel piano

d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici della *Corporate* (lavoratori dipendenti, consulenti, stagisti, ospiti, lavoratori di imprese esterne, etc.).

- *Le Analisi Ambientali periodiche*

Vengono effettuate con cadenza periodica le analisi ambientali obbligatorie per legge (ad es. quelle volte a valutare le condizioni microclimatiche e la distribuzione e collocazione delle fonti di illuminazione e quelle dirette a misurare la presenza e la concentrazione di radon nei locali seminterrati), nonché le analisi ritenute opportune in relazione alle caratteristiche strutturali dell'edificio.

- *Gli Interventi di manutenzione*

È assicurato, da parte di un presidio di Finmeccanica Group Services (FGS), un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici della *Corporate*. Nella gestione delle manutenzioni e verifiche, è data evidenza documentale delle attività svolte e dei flussi informativi tra FGS e il RSSP, con riguardo particolare alla segnalazione di nuovi impianti, collaudi, interventi manutentivi, esiti delle verifiche di manutenzione e/o di eventuali problematiche o malfunzionamenti riscontrati.

- *Il Sopralluogo negli Uffici (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 81/08)*

Almeno una volta l'anno il RSSP, congiuntamente al Medico competente e al RLS, visita gli ambienti di lavoro.

- *L'Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze*

Il DVR ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In seguito a modifiche di carattere strutturale, legate all'apertura dei nuovi locali del Servizio Mensa, dell'Ufficio Posta, dell'Ufficio Viaggi, Finmeccanica S.p.A. sta provvedendo ad aggiornare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- la Struttura delle squadre di soccorso interne.

4. Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all'accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, la Società ha inoltre provveduto ad individuare (cfr. C.d.S. n° 13 del 28 luglio 2008) un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo in Finmeccanica S.p.A.. Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano:

- la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare in azienda;
- l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del CCNL applicabile;
- la notifica dell'accertamento alle autorità competenti.

C.6 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'O.D.V.

Con riferimento all'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25-septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'Ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto (cfr anche paragrafi 4.4.1 e 2 del Modello Organizzativo).

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'O.d.V., a cura del RSPP di *Corporate*, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'O.d.V., da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP fornisce inoltre all'O.d.V. i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Dal punto organizzativo, verrà fornita all'O.d.V., la preventiva comunicazione da parte della Funzione Centrale Risorse Umane, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Finmeccanica S.p.A.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza semestrale, l'audizione da parte dell'O.d.V., del RSPP di Finmeccanica S.p.A., sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di *Corporate*, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'O.d.V. deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'O.d.V. svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- cura dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'O.d.V. deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

PARTE SPECIALE “D”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto)

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

D.1.1 PREMESSA

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-*octies* che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-*octies*, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito “nazionale”.

La modifica normativa ha dunque reso opportuno un aggiornamento del Modello tenendo conto della natura delle attività poste in essere da Finmeccanica anche in ambito nazionale.

D.1.2 LE FATTISPECIE DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

- evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come *pluri-offensivi*, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le *chance* di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione della giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, all'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che l'immissione nei circuiti economici e finanziari leciti di denaro riciclato reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche.

La principale tra le fattispecie indicate dall'art. 25-*octies* è quella di **Riciclaggio** prevista dall'art. 648-*bis* del codice penale che sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 25-*octies* contempla poi anche il reato di **Ricettazione**, che sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Assume infine oggi rilievo ai fini del Decreto il delitto di **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** che, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Quanto all'**oggetto materiale**, presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, *denaro, beni* e le *altre utilità*: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso.

Quanto alla **tipologia di reato presupposto** della ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita, il legislatore utilizza formule assai vaghe ("*qualsiasi delitto*" nell'art. 648 c.p., "*delitto non colposo*" nell'art. 648-*bis* c.p., "*delitto*" nell'art. 648-*ter* c.p.).

Ferma dunque restando l'esclusione delle contravvenzioni, ossia dei reati minori puniti con l'ammenda o con l'arresto, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non escludendosi, come detto, nemmeno la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione. Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

A norma dell'art. 648, co. 3 – richiamato dagli artt. 648-*bis*, co. 4, e 648-*ter*, co. 4 – il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad esempio, perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio, perché intervenuto un condono fiscale rispetto

ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio, la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, ad esempio, la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

Caratteristica comune alle tre fattispecie è, ancora, l'esclusione della rilevanza del c.d. "autoriciclaggio", ossia della punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme citate ("fuori dai casi di concorso").

Al riguardo, è opportuno precisare che tale conclusione, in mancanza di un intervento del legislatore penale di modifica degli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., risulta confermata anche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 231 del 2007 e dunque indipendentemente dalla definizione di riciclaggio fornita dall'art. 2 dello stesso. La scelta legislativa – peraltro non condivisa in altri ordinamenti – si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l'utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non possono dunque assumere diverso e autonomo rilievo penale.

Pertanto, mentre il soggetto autore del reato presupposto non potrà essere punito a titolo di riciclaggio dei proventi del reato, lo potrà essere il terzo estraneo alla commissione del reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. La distinzione tra ricettatore/riciclatore e compartecipe dovrà dunque essere fondata, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, su un criterio essenzialmente di tipo temporale, ritenendo la sussistenza del concorso nel caso dell'esistenza di un accordo prima della commissione del delitto presupposto tra l'autore di tale delitto e chi presta o promette il proprio contributo, anche in termini di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'**elemento oggettivo**. Il delitto di *ricettazione* richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648, assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di *riciclaggio* consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per *omissione*, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("*altre operazioni*").

L'art. 2 del D.Lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, «la conversione o il trasferimento dei beni... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni».

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (*placement*), dissimulazione (*layering*) ed integrazione (*integration*). La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

La fattispecie dell'art. 648-ter, infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Venendo all'**elemento soggettivo** delle tre fattispecie, si evidenzia quanto segue.

Il dolo della *ricettazione* consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente.

In dottrina e giurisprudenza è particolarmente controverso il tema della rilevanza del c.d. *dolo eventuale*, ossia della situazione di dubbio da parte di chi trasferisce il bene sulla eventuale provenienza delittuosa dello stesso. Per la prevalente giurisprudenza, «si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della *res* risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione», per converso, si configura la meno grave ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) «quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata ».

In sostanza, dunque, nel delitto di ricettazione (così come in quello di riciclaggio) è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – che il giudice dovrà ricostruire in base alla logica e all'esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della *res*, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Si tratta, come si vede, di un orientamento particolarmente rigoroso, non condiviso peraltro dalla prevalente dottrina e da una parte, invero minoritaria, della giurisprudenza. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della – sola – ricettazione, è poi richiesto il *dolo specifico* che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica.

Il dolo specifico da ultimo richiamato non è invece richiesto per quanto concerne il dolo di *riciclaggio*, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648-ter, il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

117

Da quanto sopra detto, emerge evidente la difficoltà di individuare le differenze tra le fattispecie in esame ed in particolare tra quelle di ricettazione e riciclaggio: secondo la giurisprudenza, «le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648-bis c.p.: in altri termini, quando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato dell'art. 648-bis c.p. In tale ottica, il più grave trattamento sanzionatorio previsto per il reato di riciclaggio si giustifica con la considerazione che l'attività volta a frapporre ostacoli alla identificazione dell'origine illecita dei beni comporta ovviamente un più difficoltoso accertamento della attività criminosa e rivela una più marcata propensione al delitto.

Quanto invece alla differenza tra riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – che pure richiede la specifica idoneità della condotta a far perdere le tracce dell'origine illecita – si è evidenziato che il reato di cui all'art. 648-ter si caratterizza per il fatto che detta finalizzazione deve essere realizzata attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie: la norma è, dunque, in rapporto di specialità con l'art. 648-bis e quest'ultimo lo è, a sua volta, con l'art. 648-bis.

D.2 AREE A RISCHIO

AD USO INTERNO

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita.

In particolare, le procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio sono dirette a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo, il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana od estera, anche attraverso l'ottenimento di perizie di professionisti terzi e mediante la verifica, interna alla società, della congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti intercompany, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;

- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Inoltre, i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio reati previste dalla presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza (v. Allegato 4).

D.4 I COMPITI DELL'O.d.V.

L'O.d.V., nel contesto delle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2007, dello Statuto e del Modello, vigila sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure adottate ai fini della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

In particolare l'O.d.V. di Finmeccanica Gruppo, pur non essendo, come anticipato, diretto destinatario delle prescrizioni poste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 231 del 2007, dettate solo con riguardo agli organismi dei soggetti elencati agli artt. 11 e ss. del medesimo Decreto:

- monitora che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigila sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione del riciclaggio;
- cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verifica periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- segnala, secondo la procedura prevista dal presente Modello, eventuali violazioni delle norme e procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio ai fini dell'applicazione delle previste misure disciplinari;
- sovrintende alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, ove ritenuto necessario, di specifiche professionalità esperte nella materia al fine di approfondire e puntualizzare i temi di interesse.

PARTE SPECIALE “E”

Reati informatici e trattamento illecito di dati
e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

E.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-bis E 25-novies DEL DECRETO)

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, rientra nella nozione di “sistema informatico” “qualsiasi apparecchiatura o Gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati”. Tra i “dati informatici” rientra, inoltre, “qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione”.

L'art. 24-bis contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- a) reati che comportano un “**danneggiamento informatico**” (art. 24-bis, co. 1);
- b) reati derivanti dalla **detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico** (art. 24-bis, co. 2);
- c) reati relativi al **falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale** (art. 24-bis, co. 3).

a) L'art. 24-bis prevede la responsabilità degli enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del *software*, sotto forma di programma o dato. Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento. Rilevano in particolare i reati di:

1. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter), che ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo;
2. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater), che ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
3. *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies), che sussiste nel caso di chi

– fuori dai casi consentiti dalla legge – installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

4. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis) e *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter); *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater) e *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies). I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

b) I reati contemplati dall'art. 24-bis, co. 2, possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame: la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, possono infatti essere utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni. In particolare, si prevedono i seguenti reati:

1. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater), che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
2. *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies), che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

c) L'art. 24, co. 3, sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005). In particolare:

1. l'art. 491-bis c.p. estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);

2. *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-*quinquies*), che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno.

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-*bis*) e 3);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102-*bis* e 102-*ter*), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-*bis*);
- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-*ter*, lett. a, b, c, d e f);
- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-*ter*, lett. e);
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo,

pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis e h);

- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181-bis, co. 2) (art. 171-septies);
- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

E.2 AREE A RISCHIO

AD USO INTERNO

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere comportamenti:

- a) tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-bis e 25-novies del Decreto);
- b) che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici ovvero di opere di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e policy nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali, nella gestione delle password, della posta elettronica ecc.;
- conoscenza e rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della *Privacy*; regolamenti Consob ecc.), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge 22.04.1941).

125

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- sono individuate – in base al principio della separazione dei ruoli – le strutture aziendali preposte alla gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi e sono attribuiti alle medesime specifici compiti in materia di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illeciti di dati. In particolare, la responsabilità della sicurezza delle informazioni è affidata alla struttura *Global Security Office* (GSO) che riporta funzionalmente al Direttore Centrale Risorse Umane. Dal punto di vista operativo, i sistemi informatici sono gestiti da *Finmeccanica Group Service* (FGS);
- è prevista una matrice formalizzata che evidenzia le attività di natura informatica al fine di garantire la segregazione dei compiti;
- è attuato il monitoraggio affinché la gestione della *ICT Security* e *ICT Governance* sia adeguata e corretta, avendo particolare, ma non esclusivo, riguardo alla verifica dei log di sistema ed applicativi al fine di individuare tempestivamente l'esistenza di attività che potrebbero determinare il mancato rispetto delle regole aziendali e al controllo della rete al fine di verificare l'esistenza di accessi e dispositivi non autorizzati;
- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o in violazione del diritto d'autore da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato della password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e spyware di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono in particolare prevedere regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici; all'attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa; alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; il controllo e la tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;

- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet e dei programmi e delle altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;
- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per comunicazioni verso l'esterno;
- sono adottate specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;
- sono adottati specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus e altre vulnerabilità;
- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione, attraverso: la crittografia dei documenti; la restrizione degli accessi in lettura/scrittura sulla base delle liste di distribuzione definite; la corretta conservazione dei file; l'adozione di un processo di change management strutturato per la gestione di tutte le modifiche al documento;
- i fabbisogni di materiale IT sono dettagliati nel budget annuale di ciascuna funzione, le esigenze di acquisto contingenti sono valutate dal responsabile di ciascuna Direzione e veicolate, per l'autorizzazione, al Servizio IT Corporate (Finmeccanica Group Service);
- è adottato e costantemente aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza che si fonda sulla valutazione del ToE (*Target of Evaluation*) e contempla le modalità di conservazione dei dati nel tempo;
- sono adottate e costantemente aggiornate le Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei dati che definiscono i criteri per la classificazione delle informazioni (pubbliche, interne, uso riservato aziendali, confidenziali) e le loro modalità di utilizzo al fine della loro adeguata protezione;
- sono previsti e attuati programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- l'O.d.V. è dotato di strumenti adeguati per l'effettuazione di controlli efficaci sul comportamento degli utenti dei sistemi interni alla Società ai fini della prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati, fermo restando l'imprescindibile rispetto delle disposizioni poste a tutela della privacy dei dipendenti.

Inoltre, i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio reati previste dalla presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza (v. Allegato 4).

E.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

È compito dell'O.d.V.:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Finmeccanica S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento della documentazione e delle procedure predisposte con riguardo alla prevenzione dei delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, nonché alla tutela del diritto d'autore, avendo particolare riguardo al Documento Programmatico sulla Sicurezza e alle Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei Dati;
- verificare l'osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati e a tutela del diritto d'autore;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare il rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione della sicurezza informatica e alla tutela del diritto d'autore;
- valutare informazioni rilevante trasmesse dalla Società, con particolare, ma non esclusivo riguardo alla reportistica sul traffico di rete in forma aggregata, alle variazioni organizzative nella struttura preposta alla gestione della sicurezza, alle variazioni ed aggiornamenti sulle procedure di sicurezza, alle variazioni ai profili di accesso alla rete e/o ai sistemi, alla funzionalità ed efficienza del sito internet.

PARTE SPECIALE “F”

Reati associativi

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ASSOCIATIVI (ARTT. 24-ter DEL DECRETO E 10 LEGGE 146/2006)

L'art. 2, co. 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3, Legge 18/04/1975, n. 110.

129

Inoltre, l'art. 10 della Legge 26/03/2006, n. 146, aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità **transnazionale**²:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, d.p.r. 23/01/1973, n. 43);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

2. Al riguardo, si ricorda che reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 Legge 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'**associazione per delinquere**, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguono lo specifico scopo di realizzare il **traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**, nonché dell'**illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo**, ovvero, nella forma transnazionale, del **contrabbando di tabacchi lavorati esteri** e del **traffico di migranti**.

130 |

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di **associazione di tipo mafioso** che, ai sensi dell'art. 416-bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. *concorso esterno*, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della Legge 146/2006

forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui *“l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”*.

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

La responsabilità dell'ente è infine prevista per il reato di **sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione** (art. 630 c.p.), fattispecie che si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

Si tratta di un'ipotesi di minore rilevanza quanto al contesto societario, ancorché non possano escludersi casi di concorso dell'esponente aziendale con associazioni criminali che, allo scopo di ottenere illeciti vantaggi, sequestrino, ad esempio in Paesi esteri, dipendenti della Società o del Gruppo al fine di ottenere un riscatto o altri vantaggi (l'ottenimento di un appalto). Benché tale condotta possa considerarsi, in termini generali ed astratti, scriminata dallo stato di necessità, non può escludersi che, ricorrendo particolari condizioni (ossia la possibilità di evitare altrimenti il pericolo di vita), l'ente possa essere chiamato a rispondere in relazione all'eventuale concorso del dipendente.

131

F.2 AREE A RISCHIO

AD USO INTERNO

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-ter del Decreto e 10 Legge 146/2006);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di Finmeccanica S.p.A., entri in contatto con soggetti terzi con i quali Finmeccanica S.p.a. intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
 - adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.
- tutti i rapporti con agenti, intermediari e partner commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- rifiuto di ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, esportazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo. A tale proposito, Finmeccanica S.p.A., poiché non acquista e vende direttamente materiali di armamento o componenti di questi, non necessita dell'iscrizione nel "Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore dell'importazione, esportazione di materiali di armamento" tenuto presso il Ministero della Difesa. Tuttavia, essendo Finmeccanica titolare della documentazione tecnica riferibile ad alcuni materiali di armamento, oltre a rispettare i requisiti previsti dalla Legge 185/1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e la Legge 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", è titolare di una licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S. con riferimento alla fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita di materiali di armamento;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite,

in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- introdurre in azienda armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Finmeccanica si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione dei reati associativi di cui all'art. 24-ter, ed in particolare: esecuzione di specifiche verifiche preventive finalizzate ad assicurare che i potenziali fornitori non siano coinvolti in reati di mafia; esecuzione, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, di specifiche verifiche atte ad accertare l'assenza, in capo al dipendente stesso, di carichi penali pendenti.

Con riferimento alla gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;
- formalizzazione delle motivazioni della consulenza e delle motivazioni della scelta del consulente;
- inserimento nel contratto di consulenza di una specifica clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico;
- rispetto del principio di segregazione delle funzioni in fase di affidamento dell'incarico;
- evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al fine di verificare l'aderenza della stessa al contratto.

Con riferimento alla gestione dei contratti di agenzia e promozione commerciale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;
- motivazioni della scelta dell'agente/promotore commerciale;
- inserimento nel contratto di agenzia/promozione commerciale di una specifica clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico;
- evidenza dei controlli in merito alla documentazione a supporto delle fatture emesse dall'agente/promotore commerciale.

Con riferimento all'autorizzazione e gestione di sponsorizzazioni ed iniziative pubblicitarie, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie;

- controlli formalizzati sul rispetto delle regole aziendali, sulla base del principio di segregazione delle funzioni, in fase di approvazione della sponsorizzazione/iniziativa a cura del supervisore del soggetto aziendale che la propone;
- coordinamento e verifica della tipologia e della natura delle iniziative pubblicitarie e delle sponsorizzazioni;
- inserimento nei contratti di sponsorizzazione/pubblicità della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico.

Con riferimento alla selezione e sviluppo del personale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella selezione e gestione del personale;
- predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società;
- definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- analisi delle candidature e verifica della loro idoneità mediante acquisizione del *curriculum* del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- formalizzazione dell'esito del processo di valutazione e selezione del candidato;
- formulazione dell'offerta economica;
- chiara definizione degli obiettivi assegnati agli esponenti aziendali e della relativa remunerazione, nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio;
- formalizzazione, discussione e archiviazione delle valutazioni;
- definizione di criteri oggettivi per l'incentivazione del personale che vincolino al rispetto dei principi etici.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Parti Correlate, l'attività della Società si conforma, oltre alla disciplina normativa e regolamentare applicabile in materia, ai seguenti principi di controllo:

- correttezza e trasparenza nei rapporti con le Parti Correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle Parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del Gruppo;
- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle "Linee Guida e criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con Parti Correlate";
- rispetto di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;
- rispetto dell'iter autorizzativo per la concessione e gestione delle garanzie a favore delle controllate, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla gestione delle attività connesse alla contabilità generale e al bilancio d'esercizio, l'attività della Società si conforma ai seguenti protocolli:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri Enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile (CODG/DAMC) per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infraGruppo;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un' idonea registrazione di tale trasmissione;
- riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e del progetto di Bilancio tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V.;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- l'acquisizione delle comunicazioni sociali suscettibili di avere un impatto rilevante sull'andamento degli strumenti finanziari quotati della società;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni, in ogni caso, devono essere prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione al C.d.A. della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.). Ove le operazioni societarie vedano coinvolte società del Gruppo, potrà essere acquisito un parere di congruità dell'operazione da parte di una società di consulenza esterna;
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno

usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni intragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni intragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni intragruppo;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");
- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- la preventiva approvazione della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della Funzione Centrale Relazioni Esterne, cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni. L'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;
- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o funzioni aziendali.

In particolare, con riferimento ai rapporti con i fornitori, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- automatizzazione del flusso di registrazione delle fatture e dei pagamenti mediante i sistemi informativi aziendali;
- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto.

Inoltre, i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio reati previste nella presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza (v. Allegato 4).

F.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

È compito dell'O.d.V.:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Finmeccanica S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- verificare l'osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei reati associativi;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare il rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione del personale, dei rapporti con i soggetti esterni alla società, con le parti correlate, con riferimento alla gestione dei materiali di armamento e alla classificazione delle informazioni, nonché agli adempimenti contabili e tributari;
- valutare informazioni rilevanti trasmesse dalla Società.

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. nella seduta del 16/12/2010

Disponibile su intranet aziendale: <http://intranet.finmeccanica.it> e su internet al sito: <http://www.finmeccanica.com>

1	PREMESSA	
1.1	L'azienda ed il Gruppo	142
1.2	Rapporti con gli Stakeholders	142
1.3	I principi di riferimento	143
1.4	Il Codice Etico	143
1.5	L'applicazione nel Gruppo	143
2	PRINCIPI GENERALI	
2.1	Conformità a leggi e regolamenti	144
2.2	Modelli e regole di comportamento	144
2.3	Diffusione ed osservanza del Codice Etico	145
2.4	Corporate Governance	145
3	RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE	
3.1	Le condizioni determinanti	146
3.2	Le politiche di selezione	146
3.3	Lo sviluppo delle professionalità	146
3.4	Risorse umane e Codice Etico	147
3.5	Ambiente di lavoro e tutela della privacy	147
4	CONFLITTO DI INTERESSI	
4.1	Interessi aziendali ed individuali	148
4.2	Prevenzione dei conflitti di interesse	148
5	PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI	
5.1	I protocolli specifici	149
5.2	Osservanza delle procedure	149
5.3	Trasparenza della contabilità	150
6	TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE	
6.1	Custodia e gestione delle risorse	150
6.2	Operazioni sulle azioni o sul capitale	150
7	RAPPORTI INTERGRUPPO	
7.1	Autonomia e valori etici comuni	151
7.2	Cooperazione e comunicazione infragruppo	151
8	ORGANISMO DI VIGILANZA	
8.1	Attribuzioni e caratteristiche	151
8.2	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	152
9	RAPPORTI CON L'ESTERNO	
9.1	Rapporti con autorità ed istituzioni pubbliche ed altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi	152
9.2	Rapporti con clienti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali (e altro).	154
10	INFORMATIVA SOCIETARIA	
10.1	Disponibilità ed accesso alle informazioni	155
10.2	Comunicazioni rilevanti e sollecitazione del mercato	156
11	RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	
11.1	Modalità di condotta	156
11.2	Informazioni price sensitive	157
11.3	Obbligo di riservatezza	157
12	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO	
12.1	Segnalazioni delle violazioni	158
12.2	Sistema sanzionatorio	158

1 PREMESSA

1.1 L'AZIENDA ED IL GRUPPO

Il presente Codice (qui di seguito indicato come “Codice Etico”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con Finmeccanica – Società per azioni (di seguito “Finmeccanica” o “Società”).

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i seguenti Destinatari:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Direttori Centrali, i Direttori ed i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società;
- gli esponenti delle società direttamente o indirettamente controllate.

Finmeccanica S.p.A. e le società da essa direttamente e indirettamente controllate costituiscono un Gruppo presente nei settori della tecnologia avanzata (con particolare riferimento ai comparti aerospazio, difesa, elettronica, informatica, trasporti ed energia) che, per le dimensioni e l'importanza delle attività, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico ed al progresso tecnologico e scientifico dei settori nei quali opera. Finmeccanica S.p.a., presente nell'*AeroSpace and Defence Industries Association of Europe* (ASD), contribuisce ad operare in un mercato trasparente e corretto, libero da pratiche corruttive, ispirandosi ai principi stabiliti dai “*Common Industry Standards*”, previsti dall'*Ethics and Anti-Corruption Task Force* dell'ASD.

Finmeccanica si adopera affinché le proprie aziende produttive adottino, nei confronti del mercato, una politica di qualità e sicurezza del prodotto, nel rispetto della tutela ambientale.

Tutti i Destinatari si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

1.2 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

La presenza del Gruppo Finmeccanica, diffusa sui mercati nazionali ed internazionali, l'operatività nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria importanza la gestione dei rapporti tra Finmeccanica e gli *stakeholders*, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo contatti con Finmeccanica e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'azienda pone in essere.

Finmeccanica impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi (italiane e dei Paesi in cui la Società è attiva), delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

1.3 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione con gli *stakeholders* sono i principi etici cui Finmeccanica si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta – al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti i Destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

143

1.4 IL CODICE ETICO

Finmeccanica ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un Codice Etico, che esplicita i valori a cui tutti i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda. La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano in favore di Finmeccanica sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società. Finmeccanica inoltre si impegna alla diffusione del Codice Etico tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti d'affari, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento di gestione per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale ed è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, unitamente al sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottato da Finmeccanica secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001 e sulla base del codice di comportamento redatto da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato Decreto Legislativo. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico, della sua applicazione e del suo aggiornamento è compito degli amministratori e dei dipendenti di Finmeccanica che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione ad un organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01; detto organismo potrà farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti, sottoponendoli al vaglio del C.d.A. aziendale.

A tale riguardo, Finmeccanica S.p.A. ha istituito un Organismo di Vigilanza che vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato per la prevenzione dei reati e del presente Codice.

1.5 L'APPLICAZIONE NEL GRUPPO

In Finmeccanica – holding di direzione e coordinamento industriale e strategico del Gruppo Finmeccanica – il raggiungimento degli obiettivi passa anche attraverso l'ottimizzazione delle

sinergie che, con e tra le società controllate, si possono sviluppare, se tutti coloro che operano nel Gruppo mettono a disposizione le proprie capacità, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui, sempre in coerenza con le normative vigenti ed i valori individuati nel Codice Etico.

Il presente Codice Etico esprime dunque i valori guida cui deve ispirarsi l'operatività delle società del Gruppo Finmeccanica.

Pertanto, Finmeccanica, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, provvede alla diffusione del Codice Etico tra le società direttamente o indirettamente controllate, affinché queste – previa la sua eventuale integrazione e/o modifica – lo adottino formalmente quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale. Per effetto di questa diffusione, i principi etici fissati nel presente Codice Etico sono propri di tutte le società controllate da Finmeccanica e sono vincolanti per i comportamenti di tutti i destinatari.

Inoltre, Finmeccanica richiede a tutte le società collegate e partecipate di tenere una condotta in linea con i principi fissati nel presente Codice Etico.

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

Finmeccanica opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle procedure previste da specifici protocolli.

L'integrità morale è un dovere costante di tutti i Destinatari.

I Destinatari sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera. In tale contesto rientra anche l'attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

I rapporti dei Destinatari con le Autorità ed istituzioni pubbliche devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività poste in essere dai Destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda.

I comportamenti ed i rapporti di tutti i Destinatari, all'interno ed all'esterno della Società, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Finmeccanica, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario.

Con particolare riferimento agli amministratori ed i direttori generali, inoltre, Finmeccanica richiede che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell'azienda.

Finmeccanica garantisce altresì, con riferimento alle scelte aziendali, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle funzioni ed agli organi societari, agli enti di revisione contabile e di controllo interno, nonché alle autorità di vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, tutela del segreto della corrispondenza e della privacy e in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei sistemi informatici e telematici nonché dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi.

Finmeccanica adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

145

2.3 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Finmeccanica promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, di specifici protocolli e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico – chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto – , osservarli e contribuire alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Finmeccanica inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei Destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, i protocolli specifici.

A tale scopo, la Società prevede specifici programmi formativi/informativi nei confronti dei dipendenti, elaborati in base alle diverse esigenze e responsabilità dei vari fruitori.

2.4 CORPORATE GOVERNANCE

Finmeccanica adotta un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa. Tale sistema di governo societario è conforme a quanto previsto dalla legge e dalla normativa regolamentare di CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e risulta altresì allineato ai contenuti del Codice di Autodisciplina delle società quotate – cui Finmeccanica ha aderito volontariamente – ed alle migliori prassi internazionali. Tale sistema di governo societario è orientato alla massimizzazione del valore per gli azionisti, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato e al contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato con particolare attenzione ai piccoli azionisti.

3 RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

3.1 LE CONDIZIONI DETERMINANTI

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'azienda ed un fattore critico per competere con successo sul mercato. L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste da Finmeccanica ai propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Finmeccanica si adopera per il superamento di ogni sorta di discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione della dignità, salute, libertà ed uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'International Labour Organization (ILO) e delle Linee Guida dell'OCSE.

3.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Finmeccanica si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Finmeccanica offre pertanto pari opportunità di lavoro, garantendo un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – Finmeccanica opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Il personale di Finmeccanica è assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti. In particolare, Finmeccanica non consente e non tollera l'instaurazione di rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali – in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati.

3.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro Finmeccanica si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze. In ragione di ciò, al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i dirigenti e responsabili di funzione devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

La gestione del personale, così come la sua selezione, deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore.

Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il lavoratore deve comunque operare nella consapevolezza che l'etica rappresenta un interesse di primario rilievo per Finmeccanica e che, pertanto, non saranno tollerati comportamenti che pur apparendo astrattamente tesi a

favorire la Società o il Gruppo, risultino in contrasto con la legge, le normativa vigente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o il presente Codice Etico.

3.4 RISORSE UMANE E CODICE ETICO

Attraverso proprie funzioni e risorse dedicate, Finmeccanica promuove e cura costantemente la conoscenza del Codice Etico, dei protocolli annessi e dei relativi aggiornamenti, nonché delle aree di attività delle diverse funzioni con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale. L'informazione e la conoscenza del Codice Etico e dei relativi protocolli specifici avviene in primo luogo attraverso la distribuzione di apposita documentazione a tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo cui la Società richiede – al momento della consegna del materiale informativo sul Codice Etico – la sottoscrizione di dichiarazione di presa visione della documentazione ricevuta. In secondo luogo Finmeccanica prevede per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello appositi programmi di formazione ed aggiornamento, curati dalle funzioni responsabili, sul Codice Etico e sui relativi protocolli. Il personale dell'azienda potrà comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai propri superiori consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e dei protocolli e sulle mansioni ad essi attribuite. In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro e/o collaborazione, Finmeccanica fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una adeguata conoscenza del Codice Etico e dei protocolli, con particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.

147

3.5 AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY

Finmeccanica s'impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti i Destinatari ed in particolar modo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e di qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute, della sicurezza e della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti. Finmeccanica, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, del D.Lgs. n. 81 del 2008, e di ogni altra disposizione normativa in materia, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, approntando tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene. Finmeccanica inoltre diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Finmeccanica inoltre, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa posta a tutela della privacy di tutti i Destinatari e, più in generale, di tutti coloro che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società, adotta apposite regole dirette a prevedere, in particolare, il divieto di indebita comunicazione e/o diffusione di dati personali in assenza del previo consenso dell'interessato.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

Finmeccanica si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della

persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. Finmeccanica salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. È fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore. Finmeccanica inoltre adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della Società o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e, più in generale, di opere dell'ingegno, e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.

4 CONFLITTO DI INTERESSI

4.1 INTERESSI AZIENDALI ED INDIVIDUALI

Tra Finmeccanica ed i propri amministratori e dipendenti a qualsiasi livello sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario dell'amministratore e del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui Finmeccanica si ispira.

In tale prospettiva, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Finmeccanica devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

I destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno della Società. Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alla Società – nella figura del proprio superiore gerarchico e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 –. Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

Parimenti, anche i consulenti ed i partner commerciali devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall'utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l'attività svolta per conto della Società per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.

4.2 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, Finmeccanica al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere

un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo ed azienda. Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto s'impegni ad informare tempestivamente e dettagliatamente l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

Finmeccanica richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia, tramite i canali dedicati (org.vigilanzadlgs231-01@finmeccanica.it e codice.etico@finmeccanica.it), tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

5 PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

5.1 I PROTOCOLLI SPECIFICI

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice Etico e sono predisposti – o opportunamente integrati e modificati – a seguito dell'analisi del contesto aziendale, volta ad evidenziare i rischi gravanti sull'azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza.

Protocolli specifici vanno adottati – da parte di tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel processo operativo – nei termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti funzioni di Finmeccanica. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine – secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti – è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità di ogni processo attinente l'attività aziendale, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte operative.

5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. In particolare le procedure aziendali devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, di cui devono potersi rilevare (attraverso i seguenti elementi di controllo peraltro non esaustivi: quadrature, firme abbinata, documentazione contabile di supporto, approfondimenti su attività di agenti commerciali, consulenti, fornitori, ecc), la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il rispetto delle indicazioni previste dai protocolli specifici in merito al flusso procedurale da osservare sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei relativi effetti, consente tra l'altro di diffondere e stimolare a tutti i livelli aziendali la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all'azione manageriale.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dai protocolli e dal Codice Etico – da segnalare senza indugio all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 – compromettono il rapporto fiduciario esistente tra Finmeccanica e coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con essa.

5.3 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un’attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per Finmeccanica, anche al fine di garantire agli azionisti e ai terzi la possibilità di avere una immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica. La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate. Finmeccanica, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da azionisti, clienti, fornitori, autorità di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni. Ogni informazione rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

6 TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

6.1 CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Finmeccanica si adopera affinché l’utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello Statuto, ed in linea con i valori del Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, degli azionisti, dei creditori e del mercato. Pertanto, l’utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

6.2 OPERAZIONI SULLE AZIONI O SUL CAPITALE

A tutela dell’integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare gli azionisti dall’obbligo di eseguirli; di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati

per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere azioni o quote della società o di società controllanti; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese degli azionisti in danno dei creditori sociali.

Al fine di prevenire le fattispecie sopra richiamate Finmeccanica, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si adopera per la diffusione e la conoscenza delle norme di legge, del Codice Etico e dei protocolli annessi, prevedendo specifici programmi d'informazione ed aggiornamento per gli amministratori ed i dipendenti sui reati in materia societaria.

7 RAPPORTI INTERGRUPPO

7.1 AUTONOMIA E VALORI ETICI COMUNI

Finmeccanica rispetta l'autonomia delle società del Gruppo, alle quali richiede di uniformarsi ai valori espressi nel Codice Etico, e la collaborazione leale al perseguimento degli obiettivi, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti.

Finmeccanica si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine di altre società del Gruppo.

7.2 COOPERAZIONE, COMUNICAZIONE E OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Chi riveste, su designazione di Finmeccanica, cariche sociali all'interno del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato ad intervenire, di espletare gli incarichi attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo Finmeccanica, di sollecitare ed utilizzare le sinergie infragruppo cooperando nell'interesse degli obiettivi comuni. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

L'attività di direzione e coordinamento che compete a Finmeccanica si esplica attraverso comunicazioni ufficiali dirette ai deputati organi societari delle società del Gruppo. Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 ATTRIBUZIONI E CARATTERISTICHE

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Finmeccanica ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive modificazioni ed il Codice Etico, che ne è parte integrante, è affidato, dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e a tal fine: è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di Finmeccanica; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli specifici, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti; può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del Modello; è dotato di adeguata disponibilità di risorse che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

L'Organismo di Vigilanza opera, inoltre, con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di Finmeccanica, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

8.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono stati istituiti due canali informativi dedicati (org.vigilanzadlgs231-01@finmeccanica.it e codice.etico@finmeccanica.it) tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere debbano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma. A tale ente compete la verifica delle notizie trasmesse, al fine di valutare l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'eventuale attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale una volta svolte le indagini del caso. In tale ambito, compete all' Organismo di Vigilanza il monitoraggio dell'efficacia delle clausole contrattuali predisposte e la valutazione dell'idoneità delle iniziative assunte dalle Funzioni aziendali di riferimento.

9 RAPPORTI CON L'ESTERNO

9.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI

9.1.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti con spirito di collaborazione, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal presente Codice Etico e nei protocolli specifici, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche Amministrazioni, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici, nonché di documenti elettronici ecc.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità dell'azienda, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi fissati nel Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli specifici.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, Finmeccanica si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori internazionali sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto.

9.1.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Finmeccanica non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

L'azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Da tale ambito esulano, comunque, le iniziative di solidarietà che Finmeccanica considera quale valore essenziale, svolgendo un ruolo di partecipazione attiva e sensibile con soggetti operanti nel campo del sociale.

9.1.3 Omaggi, benefici e promesse di favori

Finmeccanica vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o estera, Finmeccanica si impegna a non influenzare impropriamente l'attività, le scelte o le decisioni della controparte, attraverso, ad esempio, l'offerta di indebiti vantaggi consistenti in somme di denaro o altre utilità, opportunità di impiego o attribuzione di consulenze, ecc., rivolte al soggetto pubblico ovvero a suoi familiari o a persone (fisiche o giuridiche) allo stesso riconducibili. Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Finmeccanica nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o di paesi esteri) o con soggetti privati (italiani o esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza e delle Funzioni aziendali competenti per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, Finmeccanica si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

9.2 RAPPORTI CON CLIENTI, CONSULENTI, FORNITORI, CONTROPARTI NEGOZIALI, PARTNER COMMERCIALI E/O FINANZIARI (E ALTRO).

9.2.1 Condotta negli affari

Nei rapporti di affari Finmeccanica si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico ed apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura, prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali, dei consulenti, ecc. Finmeccanica si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità: Finmeccanica, al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante, ovvero dall'avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.

Finmeccanica inoltre opera, nel contesto dei rapporti con soggetti esterni, astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici o telematici.

La selezione delle controparti negoziali, dei partner commerciali e finanziari, dei consulenti e dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice Etico e alle procedure previste dai protocolli specifici, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della struttura gerarchica del Gruppo. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, prestatore o consulente. Finmeccanica, in particolare, si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Particolare attenzione deve essere dedicata nel contesto dei

rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza. Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione di somme di denaro, beni o altra utilità, nonché nella verifica dell'effettività, congruità e completezza delle prestazioni erogate e ricevute. È comunque fatto divieto di effettuare pagamenti in denaro contante.

Gli agenti, consulenti e/o intermediari sono tenuti a relazionare periodicamente alla Società in merito al rispetto dei compiti e delle responsabilità assegnati.

La Società si riserva la facoltà di condurre attività di audit al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

9.2.2 Omaggi, dazioni e benefici

Nei rapporti di affari con consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali e/o finanziari ecc. sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione da chi all'uopo preposto.

L'amministratore, il sindaco o il dipendente che riceva doni che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, deve immediatamente avvertirne rispettivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o, per il dipendente, il proprio superiore gerarchico, il quale ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le opportune verifiche, provvederanno, tramite le funzioni preposte a gestire la comunicazione verso l'esterno, ad informare l'autore dell'omaggio etc. sulla politica aziendale in materia.

9.2.3 Tutela dell'ambiente

Finmeccanica riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. In questo ambito, Finmeccanica limita l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.

10 INFORMATIVA SOCIETARIA

10.1 DISPONIBILITÀ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Finmeccanica, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da azionisti, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri *stakeholders* nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività

sia agli Organi Societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

Una esaustiva e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra l'altro, della correttezza dei rapporti: con gli azionisti, che devono poter agevolmente, in accordo con la normativa vigente, accedere ai dati informativi; con i terzi che vengono in contatto con l'azienda, che devono poter avere una rappresentazione della situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; con le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a tutela non solo dei soci, ma di tutto il mercato; con le altre società del Gruppo, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni della Società.

10.2 COMUNICAZIONI RILEVANTI E SOLLECITAZIONE DEL MERCATO

Finmeccanica persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate e offrendo al mercato tutte le informazioni necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate su informazioni complete e corrette. Pertanto, tutte le comunicazioni del Gruppo sono caratterizzate non solo dal rigido rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, ma anche dal linguaggio comprensibile, dall'esaustività dell'informazione, dalla tempestività e dalla simmetria informativa nei confronti di tutti gli investitori. La comunicazione all'esterno delle informazioni afferenti il Gruppo deve avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni a ciò preposte ed in conformità alle procedure aziendali vigenti dirette a garantire la veridicità e la corretta diffusione.

Specificata attenzione è posta nella diffusione di comunicazioni inerenti operazioni straordinarie poste in essere da società del Gruppo, sollecitazioni all'investimento, ammissione alla quotazione, Offerte Pubbliche di Acquisto e Offerte Pubbliche di Scambio ovvero iniziative, trattative e accordi commerciali di particolare rilievo. In proposito, protocolli specifici devono prevedere elementi di verifica e controllo, affinché le comunicazioni sociali previste per legge, le informazioni dirette alle azioniste o al pubblico sulla situazione aziendale e sulla attesa evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale (sia della Società che del Gruppo), i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione di investimento e i documenti da pubblicare in occasione di Offerte Pubbliche di Acquisto o di Scambio debbano sempre essere veritieri, privi di omissioni ed espongano fatti, ancorché oggetto di valutazioni, rispondenti al vero, in modo da non indurre in errore i destinatari delle informative.

Parimenti, le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati e non, poste in essere per conto o comunque nell'interesse di Finmeccanica, devono essere ispirate ai principi di correttezza, rispetto delle leggi e normative vigenti, effettività e trasparenza, in modo da consentire a coloro che operano sul mercato la piena e corretta comprensione dell'operazione e delle ragioni che la supportano, in vista di un orientamento consapevole delle scelte di investimento e della tutela del risparmio.

11 RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

11.1 MODALITÀ DI CONDOTTA

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e alla tutela del mercato e degli interessi degli *stakeholders*.

La diffusione di notizie relative a Finmeccanica compete in via esclusiva ai soggetti

espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Società. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale di Finmeccanica deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, congruità e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Società.

11.2 INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività svolta nel contesto del Gruppo. È inoltre vietata la comunicazione o diffusione in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di dette informazioni. Finmeccanica, in conformità alle indicazioni provenienti dalle Autorità di vigilanza, appronta adeguate misure a tutela delle informazioni price sensitive in modo da inibirne l'accesso o il trattamento da parte di soggetti a ciò non legittimati o in modo indebito.

11.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall'azienda (ad es.: difesa, comunicazioni strategiche, ricerca scientifica, tecnologie protette etc.), tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza – e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie – sui documenti, sul *know how*, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, ai settori militari, a invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente secretate. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei Destinatari inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali relativa sia alla violazione dei doveri di riservatezza che alla violazione del Codice Etico stesso.

12 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO

12.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza (alle caselle di posta elettronica dedicate: org.vigilanzadlgs231-01@finmeccanica.it e codice.etico@finmeccanica.it) la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli specifici. Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma.

Peraltro a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

12.2 SISTEMA SANZIONATORIO

12.2.1 Principi generali

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli specifici compromette il rapporto fiduciario tra Finmeccanica ed i Destinatari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni dei principi fissati nel Codice Etico e dei protocolli specifici devono essere tenuti in seria considerazione da tutti i Destinatari: a tal fine Finmeccanica provvede a diffondere il Codice Etico, con protocolli specifici ai soggetti coinvolti dagli stessi, e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

L'azienda a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi fissati nel Codice Etico ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

12.2.2 Impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico, che ne è parte integrante, fanno riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, i “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, sono dettagliati nell’apposito paragrafo 6.2.1 del Modello Organizzativo adottato da Finmeccanica.

12.2.3 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi etici fissati nel presente Codice, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, così come dettagliate nel paragrafo 6.2.2 del Modello Organizzativo di Finmeccanica.

12.2.4 Amministratori e Sindaci

Nel caso di violazione dei principi etici fissati nel presente Codice da parte degli Amministratori e dei Sindaci di Finmeccanica S.p.A., l’Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze – procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con all’ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.), secondo quanto dettagliato al paragrafo 6.3 del Modello Organizzativo di Finmeccanica.

159

12.2.5 Collaboratori, Consulenti, Partner, Controparti ed altri soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti o altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Codice potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Direzione Affari Legali e Societari della Società cura con la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali (si veda Allegato 7) che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

|| | STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FINMECCANICA S.p.A.

AD USO INTERNO

||| | ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DI DELEGHE

AD USO INTERNO

IV | SCHEDA DI EVIDENZA

INCONTRI CON ESPONENTI E/O RAPPRESENTANTI DELLE PRAA.
EVENTUALI SEGNALAZIONI CIRCA ALTRE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

SCHEDA DI EVIDENZA

INCONTRI CON ESPONENTI
E/O RAPPRESENTANTI DELLE PRAA.
EVENTUALI SEGNALAZIONI CIRCA
ALTRE PRESCRIZIONI CONTENUTE
NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/01

Periodo:.....

Responsabile Interno:.....

All'Organismo di Vigilanza di Finmeccanica S.p.A.

Premesso che:

- Finmeccanica S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- tale Modello è stato approvato, nella sua attuale versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Dicembre 2010;
- la Parte Speciale "A" ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione della Giustizia") al par. A.4.1 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza riepilogative dell'attività svolta con la Pubblica Amministrazione e dei rapporti intercorsi con l'Autorità giudiziaria;
- la Parte Speciale "B" ("Reati Societari"), al par. B.3 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza con cui vengono segnalati fatti o comportamenti, anche tentati, in grado di determinare la commissione dei relativi reati;
- La Parte Speciale "C" ("Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro") al par. C.4 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza con cui vengono segnalati fatti o comportamenti, anche tentati, in grado di determinare la commissione dei relativi reati;
- La Parte Speciale "D" ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") al par. D.3 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza con cui vengono segnalati fatti o comportamenti, anche tentati, in grado di determinare la commissione dei relativi reati;
- Nella Parte Speciale "E" ("Reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore") al par. E.3 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza con cui vengono segnalati fatti o comportamenti, anche tentati, in grado di determinare la commissione dei relativi reati;
- La Parte Speciale "F" ("Reati di criminalità organizzata, anche nella forma transnazionale") al par. F.3 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza con cui vengono segnalati fatti o comportamenti, anche tentati, in grado di determinare la commissione dei relativi reati.

**Avvertenza: i destinatari della presente scheda sono tenuti a compilare la scheda limitatamente alle parti di rispettiva competenza, barrando le altre.

PARTE SPECIALE A (“Reati in danno della Pubblica Amministrazione”)

Il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			PRINCIPALI INIZIATIVE/ATTIVITÀ
Nome e Cognome	Qualifica	Incarico	

L'eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra – ed a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate – alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo Finmeccanica S.p.A.

PARTE SPECIALE A (“Reati in danno dell’Amministrazione della Giustizia”)

Il sottoscritto, con riferimento al periodo in esame:

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale, nella forma transnazionale) e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all'operato dei propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

PARTE SPECIALE B (“Reati Societari”)

Il sottoscritto, con riferimento al periodo in esame:

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all’operato dei propri collaboratori all’uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

PARTE SPECIALE C

(“Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”)

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

L’eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all’operato dei propri collaboratori all’uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

PARTE SPECIALE D (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”)

Il sottoscritto, con riferimento al periodo in esame:

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

L'eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all'operato dei propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

PARTE SPECIALE E

(“Reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore”)

Il sottoscritto, con riferimento al periodo in esame:

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

L'eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all'operato dei propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

PARTE SPECIALE F (“Reati di criminalità organizzata, anche nella forma transnazionale”)

Il sottoscritto, con riferimento al periodo in esame:

- non segnala alcuna violazione del Modello Organizzativo.
- segnala quanto di seguito evidenziato:

L'eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finmeccanica S.p.A., e non segnala, con riferimento alle fattispecie richiamate dalla suddetta parte speciale e fatto salvo quanto precedentemente eventualmente indicato, anche in relazione all'operato dei propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate, alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo Finmeccanica S.p.A.

V | ELENCO DELLE PERSONE RILEVANTI AI SENSI DEL CODICE INTERNAL DEALING

AD USO INTERNO

VI | FRAMEWORK NORMATIVO DI FINMECCANICA S.p.A.

AD USO INTERNO

VII | CLAUSOLA CONTRATTUALE

Art. _____

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte da _____ nel pieno rispetto del Codice Etico, che è parte integrante del Modello Organizzativo adottato da Finmeccanica – Società per azioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice”), che _____ dichiara di ben conoscere e accettare.

Il citato documento è disponibile presso il sito internet www.finmeccanica.it – sez. Investor relations/Corporate Governance e _____ avrà, in ogni momento, la facoltà di richiedere a Finmeccanica – Società per azioni la consegna di copia cartacea dello stesso.

Le parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Codice costituirà grave inadempimento e darà facoltà a Finmeccanica di risolvere automaticamente il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l’inosservanza.

Nell’eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, Finmeccanica avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente l’indicazione delle notizie circa le circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l’inosservanza.

L’esercizio del diritto di risolvere o sospendere l’esecuzione del contratto avverrà a danno di _____, cui saranno addebitati tutti i maggiori costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto di Finmeccanica di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonchè il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

VIII | STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI SENSI DEI D.M. 21/11/2001 E D.M. 23/01/2002

D.M. 21/11/2001 e D.M. 23/01/2002 (artt. 1 e 2 dei DM) e successive
modifiche/integrazioni Stati a regime fiscale privilegiato

Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Antigua	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Bahrein	Maldive
Barbados	Malesia
Barbuda	Monaco
Belize	Montserrat
Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Emirati Arabi Uniti	Nuova Caledonia
Filippine	Oman
Gibilterra	Polinesia francese
Gibuti (ex Afar e Issas)	Saint Kitts e Nevis
Grenada	Salomone
Guatemala	Samoa
Guernsey (Isole del Canale)	Saint Lucia
Herm (Isole del Canale)	Saint Vincent e Grenadine
Hong Kong	Sant'Elena
Isole di Man	Sark (Isole del Canale)
Isole Cayman	Seychelles
Isole Cook	Singapore
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini Britanniche	Vanuatu
Isole Vergini Statunitensi	

RIFERIMENTO:

<http://www.agenziaentrate.it>

PROGETTO GRAFICO

Humus Design

STAMPA

Intese Grafiche, Brescia-Roma

